

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

604° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 11
3 ^a - Affari esteri.....	» 29
4 ^a - Difesa	» 36
5 ^a - Bilancio.....	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 44
7 ^a - Istruzione.....	» 72
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 81
11 ^a - Lavoro.....	» 85
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 95
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 99

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 105
--------------------------	----------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 129
RAI-TV	» 137
Mafia	» 141
Schengen.....	» 142

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 144
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 146
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 153
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 154

CONVOCAZIONI	Pag. 155
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

254^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che, in data 10 giugno 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Riccardo De Corato ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso senatore, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 12, nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane pro tempore, nonché dei signori Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

La Giunta prosegue l'esame, ripreso nelle sedute del 1° e del 6 giugno 2000.

Il PRESIDENTE riassume i fatti.

Riprende la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori PASTORE, GRECO, RUSSO E PELELLA.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

545^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4048

Il presidente VILLONE dà conto di una lettera del Presidente del Senato con la quale, replicando alla richiesta avanzata nell'ultima seduta da alcuni membri della Commissione di esaminare in sede consultiva il disegno di legge in titolo per la parte rinviata alla competente Commissione, si precisa che, avendo la Commissione di merito concluso i suoi lavori, non vi è alcuno strumento procedurale che consenta alla Commissione di pronunciarsi in sede consultiva sull'iniziativa in titolo.

Il senatore ROTELLI osserva che la conclusione dell'esame presso la Commissione sanità del disegno di legge in titolo è stata oggetto di contestazioni, successivamente alla data di invio della lettera del Presidente del Senato il cui contenuto è stato esposto dal Presidente. Non si può dunque, a suo avviso, escludere la possibilità di una riapertura della fase referente avente ad oggetto il provvedimento in titolo.

Il presidente VILLONE osserva che, in una tale eventualità, potrà essere riproposta la richiesta di un esame in sede consultiva del provvedimento in titolo da parte della Commissione.

SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4542

Il senatore SCHIFANI, a nome dei Gruppi del Polo delle libertà, manifesta una posizione non contraria alla discussione in sede deliberante del provvedimento in titolo, alla luce della particolare urgenza delle misure ivi

contenute. Coglie l'occasione per auspicare che vengano assicurate dai Gruppi di maggioranza le condizioni per procedere a una sollecita definizione della discussione presso la 8^a Commissione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4080 (interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII).

Il senatore CASTELLI, nel ribadire la contrarietà della propria parte politica all'esame in sede deliberante del provvedimento in titolo, lamenta il comportamento della maggioranza che, non garantendo la presenza del prescritto numero di senatori, impedisce nei fatti la discussione in sede deliberante di disegni di legge verso i quali non mostra interesse.

Il senatore FIGURELLI, nell'apprezzare la posizione assunta dai rappresentanti del Polo, osserva che il provvedimento in titolo riveste un interesse generale che ne motiva un esame quanto più possibile celere.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento.

(3325) PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(4505) ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni

(4553) DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati – e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il senatore SCHIFANI rinuncia ad intervenire nell'attuale fase in attesa della formalizzazione, da parte dei Gruppi della maggioranza, di una proposta in materia, la cui elaborazione è stata annunciata dai mezzi di informazione.

Il presidente e relatore VILLONE conferma in proposito che la maggioranza formalizzerà entro la settimana una proposta sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore CASTELLI, il quale ricorda che il dibattito sulla questione elettorale si è riaperto a seguito dell'esito referendario. Dunque, a suo avviso, l'oggetto del confronto dovrebbe essere strettamente limitato alla materia elettorale, senza investire il problema della riforma delle disposizioni costituzionali in materia di forma di Governo. Manifestata la contrarietà della sua parte politica a discutere di sistemi pasticciati, che non possono essere compresi dai cittadini elettori, ritiene che il dibattito debba, in primo luogo, tenere conto dell'esito della consultazione referendaria, da cui discende, a suo avviso, la netta contrarietà degli elettori verso un sistema elettorale maggioritario. Una contrarietà che si è manifestata, non solo nel voto contrario, ma anche nella decisione di molti elettori di astenersi.

Se chiara è questa valutazione in negativo dell'atteggiamento del corpo elettorale verso meccanismi di tipo maggioritario, più controversa

è la indicazione in positivo che discende dall'esito della consultazione. Al riguardo ritiene possibile due interpretazioni: una prima, di espresso consenso ad un sistema di carattere proporzionale; una seconda, nel senso del mantenimento della legge vigente.

Nel ribadire la preferenza della sua parte politica per un sistema di carattere proporzionale, osserva che tale sistema è coerente con l'affidamento, al prossimo Parlamento, di funzioni costituenti. In proposito, ritiene che la proposta recentemente avanzata di convocare un'Assemblea costituente non sia più praticabile, stante l'approssimarsi della fine della legislatura. Alla luce di quest'ultima considerazione, ritiene che non vi sia nemmeno più il tempo necessario per varare una nuova legge elettorale la quale peraltro dovrebbe implicare, secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, una revisione del numero e dell'ampiezza dei collegi elettorali, operazione quest'ultima che ritiene non possa essere affidata all'attuale maggioranza di Governo che ha mostrato in più occasioni di non seguire metodi e procedure corrette.

Auspica quindi lo scioglimento anticipato delle Camere e lo svolgimento di elezioni utilizzando il sistema elettorale oggi vigente un sistema cui non possono essere attribuite le vicende trasformistiche che hanno costellato la legislatura; problema quest'ultimo che potrà essere affrontato solo ponendo mano alla revisione dell'articolo 67 della Costituzione.

Il senatore CÒ ritiene che l'esito del *referendum* debba essere interpretato come un'aperta bocciatura di un'ipotesi politica volta a coagulare la rappresentanza in due schieramenti contrapposti, favorendo l'aggregazione di forze non omogenee e quindi l'alternanza, strumentale al governo dei processi di modernizzazione capitalistica che percorrono il nostro sistema. Questa ipotesi è stata sconfitta dal *referendum*, il cui esito apre la possibilità di discutere con più libertà la materia.

Dichiara quindi il consenso della sua parte politica per un sistema di carattere proporzionale e al riguardo manifesta favore per un sistema modellato su quello oggi vigente in Germania, il quale garantisce un'efficace stabilità dei governi e, al contempo, un'ampia rappresentatività.

Il modello tedesco non può certo essere riproposto nella sua integrità, prevedendo quest'ultimo la possibilità di ampliare il numero dei seggi dell'assemblea parlamentare, una possibilità questa non consentita dalla Costituzione italiana. Reputa tuttavia meritevole di attenzione il nucleo essenziale del sistema elettorale tedesco che, fra l'altro, permette la possibilità di un voto disgiunto, di un voto cioè per il candidato nel collegio uninominale distinto dal voto alla lista di partito. Questa possibilità è utilizzata in Germania da circa il 30 per cento degli elettori e da una spinta verso le coalizioni senza toccare il principio di un riparto proporzionale dei seggi tra le varie forze politiche candidate. Al riguardo, replicando all'obiezione avanzata dal senatore Elia, osserva che la proposta sulla quale la sua parte politica ha manifestato consenso prevede una ripartizione perfettamente proporzionale dei seggi, dovendosi considerare il risultato dei candidati nei collegi uninominali una semplice indicazione nel riparto

dei seggi da attribuire – con metodo proporzionale – ai singoli partiti. Nel condividere l'ipotesi di fissare al 5 per cento la cosiddetta clausola di sbarramento, manifesta invece la sua contrarietà a ogni ulteriore forzatura del meccanismo rappresentativo che distorca il peso in Parlamento delle varie forze politiche. Ritiene inoltre necessario applicare l'ipotizzato sistema a entrambe le Camere, così da garantire la formazione di maggioranze omogenee, anche se al riguardo coglie l'occasione per ricordare la preferenza della sua parte politica per un sistema monocamerale. Quanto al numero dei collegi, ritiene che questi debbano corrispondere ad una metà dei seggi disponibili.

In conclusione, ribadito che non si può procedere, in una materia tanto delicata, a riforme «a colpi di *referendum*», ritiene che la legislazione elettorale debba essere elaborata tenendo conto delle peculiarità che connotano il sistema politico italiano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE, dopo aver ricordato che i rappresentanti del Polo hanno manifestato il loro consenso all'esame del disegno di legge in sede deliberante, illustra brevemente il contenuto del provvedimento che reca disposizioni la cui approvazione si rende necessaria per assicurare lo svolgimento a Palermo della conferenza internazionale sul crimine transnazionale.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SCHIFANI lamenta innanzitutto il ritardo con il quale l'iniziativa in esame è stata sottoposta all'attenzione della Commissione. Si tratta infatti di misure la cui approvazione si rende necessaria per permettere lo svolgimento di una importante conferenza internazionale, entro la fine dell'anno. Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti essenzialmente diretti a semplificare le procedure previste dalle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo, nonché ad ampliare il novero degli interventi previsti. A tal fine si renderà necessaria un incremento della dotazione finanziaria.

Nel concludere il suo intervento, auspica che lo svolgimento di questa conferenza possa essere l'occasione per valorizzare, anche a livello internazionale, il ruolo della città di Palermo nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il presidente VILLONE precisa che il provvedimento in titolo è stato deferito alla Commissione il 4 aprile.

Il senatore SCHIFANI replica rilevando di non aver inteso in alcun modo contestare i tempi dell'esame del provvedimento in Commissione, ma la tardività della presentazione del medesimo da parte del Governo al Senato.

Il senatore FIGURELLI, nel rinnovare la sua soddisfazione per l'atteggiamento del Polo che permette la discussione in sede deliberante del provvedimento in titolo, ricorda le ragioni che ne motivano una sollecita definizione, richiamando in particolare una serie di interventi già deliberati dall'amministrazione comunale di Palermo, che incidono sul territorio e l'assetto urbano della città. Coglie quindi l'occasione per puntualizzare l'oggetto della Conferenza internazionale, in occasione della quale si procederà alla firma della convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato nonché dei relativi protocolli. Questa convenzione prevede una serie di interventi e di misure volte a contrastare la criminalità organizzata, incidendo su aspetti significativi degli ordinamenti delle parti contraenti.

Alla luce del rilievo di questo evento, ritiene che debba essere garantita alle amministrazioni regionale e comunale la possibilità di ospitare nel miglior modo possibile le molte delegazioni (circa duecento) che saranno presenti. A tal fine, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti che mirano, tra l'altro, a riproporre misure già previste per occasioni analoghe, come la riunione del G7 che si tenne a Napoli nel 1994 e la prossima riunione del G8 che si terrà a Genova. A tale proposito rileva una chiara sproporzione tra le risorse finanziarie stanziare per lo svolgimento di quest'ultima manifestazione e a quelle previste dal provvedimento in esame, nonostante il rilievo ed il numero delle delegazioni straniere che dovranno essere ospitate.

Nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, ritiene che dovranno essere rivisti alcuni aspetti della relazione tecnica alla luce della durata della permanenza e dell'entità numerica delle delegazioni straniere coinvolte. Ricorda infine che il Presidente della regione siciliana ha manifestato al Presidente del Consiglio l'opportunità di prevedere un più significativo intervento per lo svolgimento di questa conferenza, seguendo procedure simili a quelle previste per analoghe manifestazioni.

Il presidente VILLONE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

593^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – *Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(1265) PREIONI. – *Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(2178) SERENA. – *Passaggio di avvocati negli organici della magistratura*

(4086) MACERATINI ed altri. – *Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria*

(4497) BATTAGLIA ed altri. – *Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 4563, assunto quale testo base.

Accogliendo un suggerimento del relatore FASSONE, il senatore GRECO aggiunge la sua firma e modifica l'emendamento 6.4 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 6.4 (Nuovissimo testo).

Dopo che il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso su di esso parere favorevole, posto ai voti è approvato l'emendamento 6.4 (Nuovissimo testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 6 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma e illustra l'emendamento 7.1 sottolineando come esso sia volto a prevedere come necessario l'impiego dei magistrati distrettuali mediante l'istituto dell'applicazione, qualora non ricorrano i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio ai sensi dell'articolo 5.

Il presidente PINTO illustra l'emendamento 7.2, evidenziando come tale proposta sia diretta ad escludere l'applicabilità della disposizione per effetto della quale – dopo un periodo di applicazione che complessivamente, tenendo conto dell'eventuale rinnovo, non può eccedere i due anni – un'ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Si tratta di una limitazione che si spiega con il fatto che oggi il magistrato applicato presso un ufficio giudiziario è sottratto ad un altro ufficio giudiziario, ma che non sembra abbia ragion d'essere nei confronti dei magistrati distrettuali che istituzionalmente non sono incardinati presso nessun ufficio specifico.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 7.3, soppressivo del comma 2 dell'articolo 7, e rileva l'inopportunità di una disposizione che consente l'impiego dei magistrati distrettuali nelle attività preparatorie ed attuative delle deliberazioni dei consigli giudiziari.

Il relatore FASSONE si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.1 suggerendo però che esso venga modificato in modo da fare rinvio, in maniera tecnicamente più corretta, alla sola previsione di cui all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 7.2 e si rimette alla Commissione, infine, sull'emendamento 7.3.

Il senatore GRECO condivide la proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 7 contenuta nell'emendamento 7.3 e sottolinea come tale soluzione sia quella che gli appare preferibile. In via subordinata peraltro prospetta una possibile modifica del predetto comma 2 nel senso di sostituire le parole «sono utilizzati» con le altre «possono essere utilizzati».

Nello stesso senso si esprime il senatore CENTARO.

Il senatore MARITATI ritiene invece condivisibile la previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 7 e sottolinea le rilevanti incombenze che possono talora interessare i magistrati membri dei consigli giudiziari.

Il relatore FASSONE si esprime favorevolmente sull'ipotesi di modifica prospettata in via subordinata dal senatore Greco.

Il sottosegretario di Stato MAGGI concorda con quanto da ultimo fatto presente dal relatore.

Il senatore PREIONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.3.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 7.3 nel presupposto che comunque, nel contesto dell'articolato in esame, l'impiego dei magistrati distrettuali nelle attività preparatorie ed attuative delle deliberazioni dei consigli giudiziari costituirà un'ipotesi del tutto residuale. Dichiarò infine di condividere la proposta di modifica prospettata in via subordinata dal senatore Greco.

Il senatore Antonino CARUSO giudica contraddittoria la posizione di chi – come il senatore Maritati – da un lato sottolinea il significativo carico di lavoro che interessa i magistrati eletti nei consigli giudiziari e dall'altro si è espresso in senso contrario sulla proposta contenuta nell'emendamento 5.3, che avrebbe consentito l'esonero dalle funzioni giudiziarie dei magistrati eletti nei consigli, preferendo la soluzione prospettata nel comma 2 dell'articolo 7.

Il senatore MARITATI non ritiene che nelle sue considerazioni vi sia alcun elemento di contraddizione e rileva come le incombenze che ricadono sui membri eletti nei consigli giudiziari non sono preventivamente determinabili e, proprio per tale ragione, gli appare preferibile una soluzione più elastica come quella prospettata nel comma 2 dell'articolo 7.

Dopo un intervento del senatore PERA – che manifesta ulteriori perplessità circa il significato del comma 2 dell'articolo 7 – prende la parola il relatore FASSONE il quale evidenzia il carattere del tutto residuale dell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 7.

Accogliendo una proposta del relatore FASSONE, il senatore CENTARO modifica l'emendamento 7.1 riformulandolo nell'emendamento 7.1 (Nuovo testo).

Dopo che il sottosegretario di Stato si è rimesso alla Commissione sull'emendamento 7.1 (Nuovo testo), tale emendamento viene posto ai voti ed approvato.

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 7.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 7.3.

Accogliendo un suggerimento del relatore FASSONE, il senatore GRECO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 7.4 sul

quale esprimono parere favorevole il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

Vengono quindi separatamente posti ai voti ed approvati l'emendamento 7.4, nonché l'articolo 7 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il relatore FASSONE illustra l'emendamento 8.1, sottolineando in particolare come il rinvio alle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 133 del 1998 non comporti alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto la norma in questione prevede esclusivamente che i servizi prestati in determinate sedi ricevano una particolare valutazione favorevole esclusivamente ai fini dei successivi trasferimenti.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 8.1, nonché l'articolo 8 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.11, 9.16, 9.0.2 e 9.0.3, evidenziando come tali proposte si inseriscano in una prospettiva di «regionalizzazione» del concorso per uditore giudiziario e del successivo tirocinio.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 9.3, 9.7 e 9.12. Con riferimento a quest'ultima proposta emendativa l'oratore sottolinea come essa sia volta a garantire una significativa presenza anche degli avvocati nell'ambito delle Commissioni esaminatrici per il concorso ad uditore giudiziario nella prospettiva di garantire, in tale sede, l'apporto di tutte le componenti del mondo del diritto.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.10 e 9.21, sottolineando in particolare come l'emendamento 9.5 sia connesso con l'emendamento 9.21, mentre l'emendamento 9.10, abbassando il limite per conseguire l'idoneità nel concorso per uditore giudiziario, si colloca nella prospettiva di favorire una selezione che non abbia carattere esasperatamente nozionistico.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 9.6 e 9.20 fra di loro connessi.

Il senatore FOLLIERI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.8.

Il relatore FASSONE illustra gli emendamenti 9.9, 9.0.1, 9.0.4 e 9.0.5. Con riferimento a queste ultime due proposte emendative, il relatore sottolinea come esse riprendano una soluzione da lui già prospettata nella sua relazione e sulla quale la Commissione giustizia del Senato ebbe già ad esprimersi favorevolmente in occasione del parere reso sullo schema di decreto legislativo concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore giudiziario (poi divenuto il decreto legislativo n. 398 del 1997). Gli emendamenti prevedono l'affidamento della correzione delle prove scritte ad una vasta platea di correttori esterni alla Commissione esaminatrice. I correttori verrebbero indicati dai Consigli giudiziari fra magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche di sicura competenza e affidabilità. Il numero dei correttori dovrebbe essere tale da far sì che ciascuno non debba ricevere un numero di elaborati superiori ai cinquanta. Ciascun elaborato, in modo anonimo e con codici di identificazione diversi, dovrebbe essere inviato a due correttori esterni e la correzione dovrebbe avvenire entro un tempo definito e breve. La Commissione esaminatrice convaliderebbe il giudizio dei correttori esterni, rispetto a ciascun elaborato, qualora la differenza fra le due valutazioni non superi i due ventesimi. Negli altri casi la correzione verrebbe effettuata dalla Commissione esaminatrice.

Si tratta di una proposta fortemente innovativa, mutuata dall'esperienza francese, che consentirebbe con tutta probabilità di ridurre in maniera significativa i tempi di svolgimento del concorso, addirittura forse contenendoli entro un periodo di quattro mesi. Proprio per le difficoltà applicative che una simile proposta può comportare egli ha ritenuto opportuno presentarla sia nei termini dell'emendamento 9.0.4 – che contiene disposizioni di immediata applicazione pur prevedendo l'emanazione da parte del Ministro della giustizia di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998 per disciplinare analiticamente le modalità della nuova procedura – sia nei termini dell'emendamento 9.0.5 che contiene una norma di delega al Governo.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 9.0.9 sottolinea come si tratti di una proposta emendativa che egli affaccia in termini problematici, ma che avrebbe il vantaggio di ridurre il numero degli elaborati da correggere e quindi i tempi di svolgimento delle procedure concorsuali, senza che ciò implichi sostanzialmente il rischio di un abbassamento del livello di preparazione dei candidati.

Il presidente PINTO illustra gli emendamenti 9.13, 9.17, 9.18, 9.19, nonché il subemendamento 9.0.5/1. In merito all'emendamento 9.13 sottolinea come la proposta emendativa riprenda le indicazioni già contenute nel parere reso dalla Commissione giustizia sullo schema di decreto legislativo n. 129, concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore giudiziario, e disattese dal Governo in sede di emanazione del relativo decreto legislativo (n.398 del 1997), che ha definito l'attuale assetto del concorso. Si è preferito rimettere alla scelta del Consiglio superiore della magistratura la definizione del rapporto numerico fra docenti univer-

sitari e avvocati – conformemente a quanto suggerito nel citato parere – nel presupposto che, mentre per i docenti universitari è possibile prevedere la possibilità dell’esonero dalle funzioni di istituto, non si può stabilire preventivamente quanti saranno gli avvocati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti, potranno assicurare la disponibilità di tempo necessaria per partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice. In merito all’emendamento 9.18 evidenzia invece che con tale proposta viene attribuito al presidente un potere che rappresenta una conseguenza implicita della possibilità di revoca dello stesso Presidente in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori della commissione esaminatrice previsti dalla legge. Si tratta di un intervento necessario in quanto il numero massimo di sedute settimanali della Commissione è fissato, entro un limite altrimenti non derogabile, dal comma 1 dello stesso articolo 125-*quater* dell’ordinamento giudiziario.

Il senatore FOLLIERI aggiunge la sua firma all’emendamento 9.13.

Il presidente PINTO avverte che il presentatore ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 9.14 e 9.15.

Il senatore GASPERINI teme che le proposte di riforma delle modalità di svolgimento del concorso in magistratura prospettate dal relatore possano non risultare adeguate rispetto all’esigenza di garantire che la Commissione di concorso sia definita assicurando quelle caratteristiche di altissima connotazione scientifica e professionale necessarie per effettuare un reclutamento ad alto livello.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PER UN INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL BUNDESTAG

Il PRESIDENTE annuncia che nella mattinata di martedì prossimo vi sarà un incontro con una delegazione del Bundestag per affrontare alcune importanti tematiche di interesse comune.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563**Art. 5.**

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esenzione totale dell'esercizio delle funzioni per i membri effettivi dei Consigli giudiziari ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.» e, *conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis. – (Modifiche all'ordinamento giudiziario). – 1. All'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I membri effettivi di cui al comma 1 sono esonerati dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali"».

5.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I magistrati distrettuali devono comunque esercitare le funzioni penali fino alla conclusione del processo nel relativo grado del giudizio».

6.4

CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando il magistrato sostituito ha ripreso servizio il Presidente della Corte d'Appello dispone che il magistrato distrettuale rimanga applicato all'ufficio per portare a compimento i dibattimenti e le udienze preliminari dei quali abbia iniziato la celebrazione».

6.4 (Nuovo testo)

CENTARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi».

6.4 (Nuovissimo testo)

GRECO, CENTARO

Art. 7.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dagli articoli dal 110 al 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

7.1

CENTARO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio».

7.1 (Nuovo testo)

CENTARO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 110. L'applicazione può essere revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio».

7.2

PINTO

All'articolo 7, sopprimere il comma 2.

7.3

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 2 sostituire le parole «sono utilizzati» con le altre «possono essere utilizzati».

7.4

GRECO

Art. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti nella misura non inferiore ad un quarto, ai magistrati successivamente destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distretturale, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133, sino a che la scoperta permene al di sopra di tale valore».

8.1

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato sostituire al capoverso 4, il primo periodo con il seguente:

«La prova preliminare ha luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte d'appello anche per gruppi di candidati da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro della giustizia».

9.1

PREIONI

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i procuratori e gli avvocati dello Stato e gli iscritti nell'Albo degli Avvocati e nell'Albo dei Notai».

9.2

PREIONI

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense di avvocato».

9.3

GRECO, CENTARO

Al comma 1, all'articolo 123-bis ivi richiamato al capoverso 6, aggiungere dopo la lettera b) la seguente:

«b-bis. Gli avvocati di cui al 1° comma dell'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

9.4

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 123bis, ivi richiamato al capoverso 6, sopprimere la lettera c).

9.5

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) coloro che hanno superato tale prova preliminare in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza».

9.6

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamato al capoverso 6, aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:

«d-bis) gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione ed un'età inferiore ai 45 anni».

9.7

GRECO

Al comma 1, all'articolo 123-bis ivi richiamato al capoverso 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) coloro che svolgono, alla data della pubblicazione del bando, funzioni di Vice procuratore onorario e giudice onorario di Tribunale».

9.8

PETTINATO

Al comma 1, all'articolo 123-ter ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«Art. 123-ter (Prove concorsuali). – 1. La prova scritta verte su due delle materie sotto indicate, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale;
- c) diritto amministrativo».

9.9

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 123-ter ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire la parola «novantotto» con la seguente: «ottantaquattro».

9.10

CENTARO

Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti distinti per ciascun distretto di Corte d'appello. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è determinato il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta, che si svolge contemporaneamente in ciascuna città sede di Corte d'appello.";

e) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-ter. La commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova le operazioni inerenti la formulazione, la scelta dei temi ed il sorteggio della materia oggetto della prova"».

9.11

PREIONI

Al comma 3:

alla lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente, da quattordici magistrati in attività con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, da otto docenti universitari di materie giuridiche e da otto avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio professionale o iscritti all'albo degli esercenti innanzi alle magistrature superiori.»;

alla lettera c), sostituire le parole: «ove costituite», con le altre: «e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ove costituiti» e dopo le parole: «dei quali almeno uno» aggiungere le altre: «docente universitario di materie giuridiche o avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio professionale o iscritto all'albo degli esercenti innanzi alle magistrature superiori.»;

dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. I docenti universitari nominati ai sensi del comma 1 possono essere esonerati, su domanda, con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentito il competente rettore, dal lavoro d'istituto da loro svolto."».

9.12

GRECO, CENTARO

Al comma 3, alla lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da 14 magistrati con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, nonché da 16 docenti universitari di materie giuridiche

o avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori».

E dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"*7-bis*. I docenti universitari nominati ai sensi del comma 1 possono richiedere una limitazione dell'attività didattica per l'espletamento delle attività della commissione esaminatrice. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentito il competente rettore, e, se necessario, può comportare la dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale ad essi affidato."».

9.13

PINTO

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «da ventidue magistrati» con le seguenti: «da diciannove magistrati».

9.14

CALLEGARO

Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: «... docenti universitari di materie giuridiche» inserire le altre: «e da tre avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense».

9.15

CALLEGARO

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«*1-bis*. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e due docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, un avvocato iscritto all'albo da oltre 10 anni, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vice presidente, si insediano immediatamente».

9.16

PREIONI

Al comma 3, alla lettera c), sostituire le parole: «, ove costituite» con le altre: «e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ove costituite» e dopo le parole: «do-

cente universitario» *inserire le altre*: «o avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori».

9.17

PINTO

Al comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il Presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto delle scadenze e del termine di cui al comma 3-bis"».

9.18

PINTO

Al comma 4, al capoverso 3-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «in misura giornaliera non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire quattrocentomila».

9.19

PINTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Coloro che sono dichiarati idonei e tuttavia, risultando in eccesso rispetto al numero dei posti messi a concorso, non entrano in graduatoria, sono inseriti in un'apposita graduatoria e conseguono la nomina nell'ordine stabilito non appena si verificano le corrispondenti vacanze di organico. Ogni bando di concorso per uditore giudiziario potrà essere pubblicato solo ad esaurimento della suddetta graduatoria».

9.20

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è inserito il seguente: Art. 123-sexies (*Ammissione in servizio dei candidati idonei in soprannumero*). – 1. Coloro che hanno conseguito l'idoneità nel concorso e si trovano in graduatoria oltre il numero di posti bandito vengono nominati nei sei mesi successivi ed assegnati nei posti rimasti privi di copertura secondo le procedure ordinarie dell'ultimo concorso indetto dal Consiglio superiore della Magistratura».

9.21

CENTARO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: «Art. 9-bis 1. Nell'articolo 127 comma 4 del regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legislativo 17 novembre 1997 n. 398, sostituire le parole: «un decimo» con le parole: «un quinto».

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis - (Svolgimento del tirocinio). – 1. Gli uditori svolgono il tirocinio nel distretto di Corte d'Appello nel quale hanno superato le prove del concorso».

9.0.2

PREIONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. - (Funzioni di magistrato). – Ogni magistrato è assegnato alle funzioni di magistrato distrettuale oppure ad uno dei tribunali del distretto di Corte d'Appello nel quale ha svolto il tirocinio e non può essere assegnato ad altro distretto di Corte d'Appello o a funzioni non giudiziarie se non sono decorsi 15 anni».

9.0.3

PREIONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Commissari esterni)

1. Dopo l'articolo 125-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 125-*quinquies* - (Commissari esterni con funzioni di correttori) –
1. Qualora i candidati che hanno superato la prova preliminare siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio decreto i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di commissari esterni, incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero complessivo dei commissari esterni deve essere tale che a ciascuno non siano affidati più di cinquanta elaborati scritti. Tale numero viene individuato, in via di previsione, moltiplicando per tre il numero dei candidati che hanno superato la prova preliminare, e dividendo per cinquanta il risultato. Detta quantità viene quindi ripartita fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei designati, nella quantità definita dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di commissari, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione, per il caso che il quantitativo di cui al comma 2 si riveli insufficiente, in relazione al numero dei candidati che avranno portato a termine le prove scritte.

4. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un commissario esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difforni fra loro. Per ciascun elaborato i commissari incaricati della correzione sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di ciascuno non superi il numero di cinquanta. Ove occorra, la Commissione utilizza le liste dei supplenti. A ciascun commissario esterno viene inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

5. Il commissario esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni, assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno un sintetico giudizio.

6. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei commissari esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio facente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse non divergano per più di due ventesimi, e sempre che il giudizio sia positivo o negativo da parte di entrambi i commissari; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi di giudizio positivo.

7. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottarsi entro quattro mesi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi della formazione dei commissari esterni al compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario.

8. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conseguimento del diploma biennale, di cui all'articolo 17 comma 113, della legge 15 maggio 1997 n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al concorso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il numero di cinquecento.

9.0.4

IL RELATORE

All'emendamento 9.0.5, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere, contestualmente all'entrata in vigore delle nuove modalità di correzione degli elaborati scritti, l'abrogazione dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario».

9.0.5/1

PINTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per i concorsi che avranno luogo dopo quelli previsti dagli articoli 14 e 15, della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi, un decreto legislativo che disciplini, a titolo sperimentale, diverse modalità di correzione degli elaborati scritti consegnati dai candidati, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) premessa la costituzione della Commissione esaminatrice secondo le modalità definite dagli articoli 125-ter e seguenti dell'ordinamento giudiziario, stabilire che i Consigli giudiziari sono invitati, in tempo utile, ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati e professori universitari di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il compito di correttori «esterni» degli elaborati;

b) individuare il numero di tali correttori (attraverso la predisposizione di liste di riserva, o altra tecnica) in modo che ciascuno abbia a ricevere un quantitativo di elaborati non superiore a cinquanta, e distribuire i correttori fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei magistrati,

c) stabilire che ogni elaborato scritto sia inviato, in modo rigorosamente anonimo e con codici di identificazione diversi, a due correttori, secondo le competenze nelle diverse materie indicate all'atto della designazione da parte dei Consigli giudiziari, e individuati tendenzialmente per sorteggio;

d) stabilire che i correttori devono restituire gli elaborati in un tempo definito e breve, con l'indicazione del voto in ventesimi, e con un sintetico giudizio;

e) stabilire che la Commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori «esterni» qualora la differenza di valutazione non superi i 2/20 (nel qual caso si adotta il valore medio, anche se costituente frazione di punto), e sempre che il giudizio sia positivo o negativo da parte di entrambi;

f) stabilire che negli altri casi la correzione è effettuata dalla Commissione esaminatrice;

g) prevedere modalità di formazione preventiva dei correttori esterni, in modo che si attengano a criteri uniformi e condivisi;

h) definire il compenso per i correttori «esterni», ed eventuali modalità di revoca e di sostituzione;

i) emanare ogni disposizione di coordinamento con le altre norme dell'ordinamento giudiziario, che si renda necessaria».

9.0.5

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

298^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiata tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CORRAO, ricordando preliminarmente come il trattato oggetto della ratifica riprenda le previsioni di un precedente accordo fra l'Italia e l'Argentina, risalente al 1987.

L'intento è di aggiornare il quadro delle relazioni fra i due paesi, individuando nuovi strumenti di cooperazione. A tal fine, il trattato prevede, agli articoli 1 e 2, un protocollo aggiuntivo tendente ad istituzionalizzare un meccanismo di consultazioni ad alto livello, così da favorire lo sviluppo della collaborazione nelle materie bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse.

In tal modo, si intende favorire lo scambio di informazioni fra i due paesi, in particolare sulle rispettive iniziative in campo internazionale, promuovere l'armonizzazione delle loro posizioni nei fori internazionali – anche per ciò che attiene alle candidature nelle organizzazioni internazionali – e intensificare il coordinamento nel settore degli interventi umanitari e nelle operazioni di mantenimento della pace in ambito ONU.

Vi è inoltre un impegno dei due paesi a favorire il dialogo fra i vari settori delle rispettive società, anche mediante la creazione di un Foro permanente di dialogo.

Specifiche disposizioni tendono poi a promuovere lo scambio delle tecnologie, a favorire gli insediamenti industriali in condizioni di recipro-

cià e a potenziare la cooperazione culturale, specie sul versante dell'insegnamento delle rispettive lingue. Al riguardo, non è stato realizzato un apposito protocollo esecutivo per individuare le attività da realizzare, ivi inclusa la cooperazione nel campo della ricerca e della formazione scientifica, poiché in data 6 aprile 1998 è stato firmato un ampio Accordo culturale tra Italia e Argentina, anch'esso in corso di approvazione parlamentare. Sempre nel campo della cooperazione culturale, va rimarcata la scelta di perseguire il mantenimento dell'identità culturale della collettività italiana in Argentina nel contesto della già piena integrazione nella società locale. Tale opzione non fa che confermare l'esigenza di un ripensamento del modello organizzativo delle scuole italiane all'estero, come pure delle istituzioni culturali in generale.

In conclusione, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE, prima di dichiarare aperta la discussione, ritiene opportuno, data l'importanza del trattato oggetto della ratifica, consentire una breve esposizione introduttiva del sottosegretario Danieli, che è appena rientrato da una missione in Argentina, sullo stato delle relazioni fra i due paesi.

Il sottosegretario DANIELI fa presente di aver potuto effettuare, nel corso di un viaggio che ha toccato anche l'Uruguay e che si è concluso domenica scorsa, una complessiva ricognizione delle relazioni bilaterali con l'Argentina, affrontando le principali questioni di interesse comune e prendendo contatto con i problemi della comunità italiana ivi residente.

È noto come tale comunità sia alquanto stratificata, con la presenza, accanto a settori caratterizzati da livelli reddituali elevati, spesso associati al raggiungimento di posizioni di spicco nel tessuto economico e nelle istituzioni, di una fascia crescente di persone pressochè indigenti, per lo più di età avanzata. In relazione a tali soggetti, assume sempre maggior urgenza il tema dell'adeguamento delle dotazioni finanziarie per l'assistenza diretta agli italiani in stato di bisogno residenti in Argentina, tenuto anche presente che il relativo capitolo di bilancio ha un'assegnazione complessivamente pari a poco più di 16 miliardi di lire per le comunità italiane all'estero nel loro complesso, dei quali circa 10 miliardi sono destinati all'America Latina. Si tratta di somme del tutto insufficienti, delle quali ha già chiesto che sia disposta, in sede di assestamento, una prima integrazione per un ammontare di 5 miliardi di lire per interventi di assistenza diretta. Quanto all'assistenza indiretta, le disponibilità finanziarie esistenti sono essenzialmente convogliate sui cosiddetti ospedali italiani, i quali erogano, in regime di convenzione, prestazioni a favore, in particolare, delle collettività italiane; analoghi interventi sono effettuati nel campo della distribuzione di prodotti farmaceutici.

Nel quadro della razionalizzazione e del potenziamento degli interventi di assistenza diretta, è noto come le regioni si siano trovate a disporre di fondi di ammontare anche molto rilevante per iniziative a tutela

dei cittadini già residenti nei rispettivi territori che vivono all'estero. Al riguardo, fa presente che intende promuovere un monitoraggio delle erogazioni assistenziali effettuate a tale titolo dalle regioni, così da garantire un migliore coordinamento con gli interventi effettuati dallo Stato.

Passa quindi a riferire sul quadro delle relazioni bilaterali, sottolineando come la loro intonazione complessiva rimanga particolarmente buona. In tale contesto, nei giorni 23 e 24 giugno prossimi avrà luogo a Milano il secondo *forum* di dialogo italo-argentino, con la partecipazione dei Ministri degli esteri e di esponenti del mondo delle imprese dei due Paesi. Fra gli argomenti che saranno trattati, rientrano le modalità per mettere a disposizione delle imprese argentine il patrimonio di esperienza e di conoscenze maturate in Italia nel settore delle piccole e medie imprese e per ciò che attiene ai distretti industriali.

Ricorda poi come la situazione economica in Argentina sia alquanto preoccupante, in un contesto segnato dalla scelta della parità fissa della valuta argentina con la divisa statunitense, scelta che ha garantito una parziale stabilizzazione determinando però pesanti effetti sul piano sociale.

In tale quadro, si assiste all'affiorare di un sentimento di delusione nei confronti dell'Unione europea per la lentezza dei tempi dei negoziati in corso con il MERCOSUR, e per quella che viene percepita come una ingiustificata chiusura rispetto all'importazione di alcuni prodotti agricoli provenienti dalla stessa area MERCOSUR. Di qui, la tendenza di tale organizzazione e di alcuni degli Stati che vi aderiscono a privilegiare la cooperazione con gli USA e il Canada in ambito NAFTA e il profilarsi, in tale prospettiva, di un ruolo di traino del Brasile.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore PIANETTA sottolinea innanzitutto l'opportunità di un rafforzamento delle misure di assistenza nei confronti degli italiani residenti in Argentina che si trovano in stato di bisogno. Auspica inoltre che siano garantite dotazioni strumentali e di personale adeguate per il buon funzionamento degli ospedali italiani, che possono esercitare un ruolo assai prezioso sia a favore delle collettività italiane locali che, eventualmente, nell'ambito di programmi di cooperazione e promozione dello sviluppo sanitario. A tal fine, il trattato oggetto della ratifica potrà assicurare una cornice appropriata per il rafforzamento dell'impegno italiano.

Il senatore JACCHIA rileva innanzitutto come sia di fatto inevitabile che si manifesti una prevalente influenza degli USA rispetto a quella dell'Europa comunitaria nel contesto dell'America Latina, considerato che soltanto i primi hanno la possibilità e la volontà di utilizzare in modo massiccio la leva finanziaria per prevenire o risolvere situazioni di dissesto, come è avvenuto nel caso del Messico. Per altro verso, appare difficile evitare che si determini un atteggiamento di delusione nei confronti dell'Unione europea, anche in considerazione del fatto che questa ha chiara-

mente indicato come aree geografiche di interesse prioritario l'Europa orientale e il Mediterraneo.

Per quanto infine attiene alle restrizioni nell'*import* dei prodotti agricoli, non va dimenticato che proprio da parte dell'Italia risultano essere state effettuate a livello comunitario pressioni affinché non vengano abbattute le barriere negli scambi commerciali con i paesi terzi per quanto riguarda quei prodotti agricoli per i quali i produttori nazionali sono più esposti alla concorrenza.

Il senatore PROVERA ricorda come, in occasione di un incontro bilaterale svoltosi pochi anni or sono, sia stato rivolto all'Italia un invito affinché fosse garantita la possibilità per le imprese argentine di avvalersi del patrimonio di esperienza maturato in Italia nel settore delle PMI; nella stessa occasione, fu sottolineata l'importanza, ai fini della cooperazione culturale, di un potenziamento dei programmi televisivi. Su tali questioni, sarebbe opportuno verificare se ed in quale misura vi siano stati nel frattempo dei progressi.

Il senatore SERVELLO osserva come i problemi della comunità italiana in Argentina non siano stati affrontati, se non in modo marginale, nel quadro del trattato oggetto della ratifica, sebbene si sia in presenza di un testo alquanto articolato, al punto da contemplare analitiche previsioni per iniziative e spese di carattere assolutamente marginale. Così, si prevedono scambi di informazioni a larghissimo raggio, salvo poi omettere quel rafforzamento degli interventi di assistenza e di sicurezza sociale che pure è ad avviso di tutti ormai indilazionabile. Nell'agenda delle consultazioni italo-argentine previste dal trattato, tale questione non potrà che avere carattere prioritario.

Il relatore CORRAO rileva anzitutto che la necessità di una maggiore assistenza agli italiani indigenti, e in particolare agli anziani che versano spesso in condizioni critiche, riguarda in realtà tutte le collettività di connazionali all'estero: sarebbe pertanto opportuno presentare in Assemblea un ordine del giorno, che sollevi tale problema in via generale.

Fa poi osservare al senatore Provera che l'accordo in esame prevede all'articolo 3 iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese, in vista di un rafforzamento della collaborazione economica già esistente, con particolare riguardo al trasferimento di tecnologie e di *know how*. È auspicabile che tale impegno non resti lettera morta, ma trovi concreta attuazione.

Il senatore PROVERA chiede al rappresentante del Governo di specificare che cosa sia stato effettivamente realizzato in tale campo, nel corso degli anni Novanta.

Il sottosegretario DANIELI precisa anzitutto che gli ospedali italiani in Argentina sono enti privati e vengono generalmente considerati istituti di cura di eccellenza: basti pensare che l'ospedale italiano a Buenos Aires

vanta uno dei principali centri di trapianti cardiaci del paese e che quello di Córdoba ha probabilmente l'unico centro di trapianti del fegato. Peraltro tali istituti versano in cattive condizioni finanziarie, a causa del ritardo con cui sono pagati dalle mutue argentine, ma soprattutto per gli ingenti debiti con il fisco, che nascono da un'interpretazione controversa sulle disposizioni tributarie riguardanti le case di cura straniere. Durante la sua recente visita ha chiesto alle autorità argentine di intervenire per cancellare il debito fiscale pregresso, ottenendo assicurazioni circa l'imminente presentazione di un disegno di legge.

Osserva poi che con i principali paesi dell'America Latina non è possibile svolgere un'attività diretta di cooperazione allo sviluppo, poiché il loro reddito *pro capite* supera la soglia massima concordata in sede OCSE; è quindi necessario fornire un'assistenza indiretta alle comunità più indigenti, anche per quanto riguarda i connazionali bisognosi. Per quel che riguarda il sostegno alla piccola e media impresa, fa presente al senatore Provera che sono state già realizzate molte iniziative, specie con l'Argentina, e che a tali programmi sarà data priorità nell'ambito del Forum italo-latinoamericano di Verona.

Quanto alle condizioni economiche generali, i paesi dell'America Latina accusano un debito estero rilevante e problemi per la bilancia dei pagamenti, ma l'economia brasiliana dà già chiari segni di ripresa e quella argentina dovrebbe riprendere a crescere nel terzo trimestre dell'anno in corso, secondo le previsioni di qualificati centri di ricerca.

Il Sottosegretario fa poi presente al senatore Jacchia che la delusione nei confronti dell'Unione Europea, da lui rilevata, non induce le classi dirigenti di quei paesi a esprimere critiche generalizzate verso tutti i paesi europei: essi sanno bene che le maggiori resistenze verso un'apertura commerciale vengono dalla Francia e dalla Germania, che difendono strenuamente le loro produzioni agro-alimentari. Il tempo dimostrerà la lungimiranza della politica italiana, volta ad aprire alle esportazioni dell'Unione Europea grandi mercati con prospettive di rapida espansione.

La politica di promozione culturale, che pure si avvale di una rete di istituzioni scolastiche e culturali assai attiva, trova un limite obiettivo nella scarsità di risorse su cui possono contare soprattutto gli istituti italiani di cultura. Il Ministero ha inoltre promosso un seminario per rilanciare le trasmissioni di Rai International nel nuovo millennio, anche attraverso una differenziazione dei palinsesti per aree geografiche.

Il senatore SERVELLO segnala le lamentele da lui raccolte sulla diffusione dei programmi di Rai International in Canada, che sarebbe affidata a un operatore inadeguato.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 7^a Commissione. In attesa dei pareri delle altre Commissioni consultate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SERVELLO chiede chiarimenti sulle nomine di alcuni capi missione deliberate dal Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì, senza effettuare alcun preavviso per le Commissioni affari esteri, che pure dovrebbero ricevere un'immediata informativa, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. Si domanda se non si sia in presenza di nomine affrettate, come del resto in tanti altri settori della pubblica amministrazione, perché il Governo intende probabilmente occupare tutti i posti disponibili, in vista della fine della legislatura.

Il presidente MIGONE dà atto al senatore Servello che, prima dell'approvazione del decreto legislativo sul riordino della carriera diplomatica, vi era una prassi informale per cui le Commissioni erano informate dell'imminenza di un movimento diplomatico con almeno un giorno di anticipo, in modo che era generalmente possibile organizzare un incontro tra un rappresentante del Ministero degli affari esteri e la presidenza della Commissione. Dopo la formalizzazione di tale informativa, prevista dal citato decreto, si deve constatare che non vi è stato alcun preavviso e quindi, per il momento, la Commissione ha soltanto ricevuto una comunicazione in forma scritta.

IN SEDE REFERENTE

(4611) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice SQUARCIALUPI, la quale fa presente che l'accordo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, fu sottoscritto l'8 marzo 1993, quando l'Unione Europea aveva soltanto 12 membri. La successiva adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha imposto un protocollo di adeguamento relativo agli aspetti istituzionali di tale accordo, che peraltro è stato firmato con inspiegabile ritardo, il 30 giugno 1999.

Il senatore SERVELLO si dichiara perplesso circa la necessità di un ulteriore protocollo per tener conto dell'aumento del numero degli Stati membri dell'Unione Europea; sarebbe forse preferibile contemplare negli accordi europei di associazione una clausola di adeguamento automatico, nel caso di modifiche della *membership*.

La senatrice SQUARCIALUPI prende atto di tali osservazioni, ma fa presente che, una volta sottoscritto il protocollo di adeguamento, si rendeva indispensabile la presentazione di un disegno di legge, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, poiché l'accordo del 1993 che istituiva l'associazione fu ratificato in seguito all'approvazione della legge 11 novembre 1994, n. 672.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere non ostativo, mentre non sono ancora pervenuti i pareri delle altre Commissioni consultate. Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

228^a seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostilio.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per i contributi della Difesa da assegnare a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2000. (n. 689)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 ottobre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PETRUCCI dando notizia degli importi ipotizzati dalla Difesa e dal Tesoro, in ottemperanza della legge n. 549 del 1995. Tenuto conto che lo stanziamento in bilancio non ha consentito di operare anche secondo criteri discrezionali per la concessione dei contributi, lo schema di decreto in esame è stato predisposto secondo le linee d'azione adottate per l'anno 1999, cercando di soddisfare la quasi totalità delle richieste pervenute e privilegiando, per quanto possibile, gli enti assistenziali in considerazione dell'attività svolta a favore del personale militare. Per quanto attiene, infine, la ripartizione dello stanziamento in favore delle Associazioni combattentistiche previsto dalla legge 11 giugno 1998, n. 205 (4 miliardi), è stata recepita la proposta che l'assemblea della Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche ha approvato nella riunione del 23 novembre 1999.

Ipotizza quindi l'emissione di un parere favorevole, pur con l'auspicio di un prossimo passaggio in sede deliberante del disegno di legge n. 4125: «Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)», per il quale sin dall'ottobre 1999 il relatore aveva predisposto

la relazione scritta per il testo, licenziato dalla Commissione in sede referente.

In senso adesivo si pronuncia il senatore AGOSTINI, che parimenti auspica il passaggio in sede deliberante del disegno di legge citato dal relatore. Non esclude l'eventualità di svolgere un'indagine conoscitiva per meglio conoscere il fenomeno dell'associazionismo (d'arma e combattentistico).

Il senatore GUBERT lamenta il carattere fortemente ripetitivo dell'odierno dibattito, impoverito rispetto agli anni passati dei dati vieppiù scarsi che pervengono alla Commissione dal Governo. Contesta la mancata disponibilità sia dei bilanci, sia dei criteri con i quali si provvede alla ripartizione dei fondi. Preannuncia pertanto un voto non favorevole al provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE assicura che si farà parte attiva nel chiedere al Governo l'acquisizione degli elementi richiesti dal collega Gubert e preannuncia l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana della proposta di svolgimento della auspicata Indagine conoscitiva.

Il senatore MANCA condivide le lamentele espresse, in particolare circa il carattere fortemente marginale dei fondi erogati dalle varie associazioni (dei reduci e d'arma). Invita quindi a rimeditare l'entità monetaria dei contributi, in modo che essi continuino ad avere una connotazione meramente simbolica. Chiede altresì una sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula del disegno di legge n. 4125 e preannuncia il suo voto favorevole al parere proposto dal relatore.

Il PRESIDENTE rievoca che, licenziato il testo del disegno di legge n. 4125 per l'Aula nello scorso autunno, la richiesta di trasferimento in sede deliberante potrà essere inoltrata al Presidente del Senato solo in presenza dell'assenso unanime dei Gruppi componenti la Commissione. Precisa che solo il Gruppo dei Verdi-L'Ulivo e della Lega Forza Nord Padania non hanno espresso ancora l'avviso favorevole a tale trasferimento.

Il senatore PERUZZOTTI precisa che il suo Gruppo, indipendentemente dal merito dei singoli disegni di legge, non acconsente aprioristicamente al passaggio in sede deliberante dei provvedimenti licenziati in sede referente.

Il senatore PALOMBO lamenta di non avere a disposizione i bilanci, pur dopo una sollecitazione in tale senso dello scorso anno, degli enti ai quali si erogano le somme indicate dallo schema di decreto in titolo. Invita però la Commissione a prestare maggiore attenzione nella ripartizione dei contributi; preannuncia, comunque, pur senza troppa convinzione, il suo voto favorevole.

Il senatore TABLADINI manifesta qualche perplessità per l'inclusione di enti che sembrano poco afferenti alla *ratio* dell'erogazione delle somme. Paventa cioè l'elargizione senza criteri oggettivi e senza la rispondenza ad esigenze fra loro coerenti. Preannuncia pertanto il voto contrario della sua parte politica.

Replica agli intervenuti il relatore PETRUCCI concordando sull'esigenza di una rideterminazione dell'intera procedura di elargizione della somma di 14 miliardi. Condivide la estrema eterogeneità dei criteri di ripartizione, non sempre di solare evidenza. Presenta la seguente proposta di parere.

«La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, esaminato in sede consultiva nella seduta del 13 giugno 2000 lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole pur sottolineando l'esigenza di porre a disposizione del Parlamento i bilanci degli enti coinvolti. Si auspica comunque una rimediazione dell'intera materia».

Replica altresì il sottosegretario OSTILLIO, esprimendo apprezzamento verso i contributi di idee emersi dall'odierno dibattito. Condivide l'esigenza di accorpamento fra alcuni enti e difende l'attività meritoria delle associazioni incluse nello schema di decreto, presentato dal Ministro.

Posta ai voti dopo la verifica del numero legale la proposta del relatore è approvata, pur con il voto contrario del senatore TABLADINI.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nell'ultimo Ufficio di Presidenza si era convenuto di effettuare una visita alla base della Marina Militare, sita alla Maddalena, e alla base dell'Aeronautica Militare, sita a Perdasdefogu, ubicate entrambe in Sardegna.

Conviene la Commissione.

Il senatore GIORGIANNI condivide l'opportunità, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato sugli arsenali marittimi, del quale egli è relatore, di effettuare la visita sin dalla prossima settimana.

Il senatore AGOSTINI, relatore sui disegni di legge vertenti sulla Sanità Militare, assegnati alla Commissione in sede deliberante, auspica una visita al Policlinico militare del Celio (Roma) per approfondire la conoscenza dei problemi sottesi al testo predisposto dal Comitato ristretto, che sarà presto portato all'attenzione della Commissione plenaria.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone una visita in Kosovo per il 25 giugno in occasione del subentro del battaglione 152° reggimento della brigata Sassari al 9° reggimento Alpini.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate. (n. 688)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio, con lo svolgimento della discussione generale.

Il senatore PALOMBO rileva preliminarmente che le esigenze, espresse dal ministro della Difesa, inducono ad approvare i provvedimenti riguardanti la seconda fase della riorganizzazione dello strumento militare, secondo direttive politiche che sono da condividere, in particolare nella loro concretezza operativa. Fa presente che non è possibile entrare nel merito dei provvedimenti altamente tecnici, in quanto è attività specifica militare degli Stati maggiori cui egli conferma la propria fiducia. Sottolinea lo sforzo che sta compiendo l'Esercito per adeguare la Forza armata e tutte le sue strutture a quelle che, per ora, sono solo indicazioni del Nuovo Modello di Difesa nazionale. A tale riguardo rivolge una convinta parola di sincero, sentito apprezzamento al Capo di Stato maggiore dell'Esercito, il generale Francesco Cervoni, per il grande impegno, la superiore qualificata professionalità, la determinazione e l'attenta umanità con le quali, nonostante le scarse risorse di uomini e mezzi a disposizione, è riuscito ad impiegare l'attuale strumento militare in risposta alle nuove esigenze nazionali ed internazionali. Sottolinea che grazie alla sua direzione i soldati italiani hanno assicurato la presenza dell'Esercito in tutto lo scacchiere balcanico, nel Madagascar e a Timor Est, mettendosi in luce per la professionalità militare con cui hanno assolto i compiti operativi, e la sensibilità d'animo con la quale hanno soccorso quelle popolazioni stremate dalla guerra e dalla fame. Al generale Cervoni va anche ascritto il merito di aver affrontato e avviato la riforma dell'Esercito, che crea impopolarità per la soppressione di reparti e la conseguente movimentazione di personale, con determinazione e competenza indiscutibili, maturate in decenni di comando svolti nei reparti delle gloriose truppe alpine.

Condivide l'urgenza e ritiene necessario il rispetto temporale degli interventi strutturali proposti, da realizzare prima dell'avvio della riforma del servizio militare, che comprende la epocale «abolizione» della leva e

la integrale professionalizzazione del personale volontario. Vi sono, altresì, due altre esigenze che ritiene molto importanti: la prima riguarda l'impegno delle forze politiche e degli Stati maggiori ad assicurare la realizzazione di migliori rapporti costi - efficacia nel gravoso processo di rigenerazione strutturale dello strumento militare; la seconda esigenza è quella di garantire il personale militare, sottoposto al processo di riorganizzazione ordinativa della catena di comando, della contrazione degli enti centrali, della ridislocazione di enti ed unità su tutto il territorio nazionale.

Le due esigenze avrebbero dovuto trovare un giusto risalto, perlomeno nelle indicazioni generali, a premessa dei provvedimenti in discussione. L'esigenza di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse, evitando dispersioni ingiustificate sia di personale che finanziarie, avrebbe potuto essere meglio concretizzata, attribuendo ai due nuovi ispettorati generali, reclutamento ed infrastrutture, competenti su tutto il territorio nazionale, un carattere interforze, in quanto non si ravvisano esigenze differenziatrici tra le Forze armate in tali settori. La ridislocazione areale del personale, modesta o grande che sia, nel contesto del territorio nazionale, impone molta attenzione, in quanto l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare in servizio permanente rappresentano altrettante famiglie, a cui si chiede di modificare con il trasloco dell'abitazione, usi, costumi e amicizie. Le soppressioni di unità sono importanti come pure i riadeguamenti ordinativi e la qualità nella professionalità è il principio ispiratore della riforma militare, ma tutto questo deve trovare uno sviluppo armonico della condizione militare attraverso: a) il ripristino della legge n. 100 del 1987, nell'intento di attenuare almeno sul piano finanziario il trauma dello sradicamento delle famiglie dei militari da un luogo in un altro; b) la certezza di acquisire nella nuova dislocazione un alloggio decoroso ed a costi sostenibili; c) la garanzia di migliori condizioni di vita, a cui in passato concorrevano le gestioni extra bilancio e che sarebbe doveroso incentivare. Conclude preannunciando che la sua parte politica esprimerà parere favorevole allo schema di decreto e che vigilerà in modo attento affinché le osservazioni della Commissione, travasate nel parere, siano ottemperate in sede attuativa.

Il senatore MANCA ricorda - espresso preliminarmente apprezzamento ed affetto per i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché ovviamente al generale Arpino, Capo di Stato maggiore della Difesa - che l'impegno attuale delle Forze armate nel mondo non trova riscontro alcuno nella storia italiana degli ultimi 50 anni. Si compiace poi per l'attenzione del ministro verso le esigenze concettuali della Commissione e si dichiara soddisfatto per le risposte ottenute.

Con riferimento poi al contenuto del provvedimento all'esame, si ritiene soddisfatto delle risposte avute alle sue domande rivolte al Ministro ed al Capo di Stato maggiore della Difesa, il quale, peraltro, ha illustrato tutte le ragioni che hanno provocato l'attuale seconda ristrutturazione.

Si augura, pertanto, che quanto invocato per la funzione umana e sociale del personale militare sia realmente realizzato, anche in base alla promessa del ministro di un provvedimento che sta per essere presentato al Consiglio dei Ministri. Ritiene che una parola vada spesa, infine, a proposito del riconoscimento degli studi fatti nelle Accademie Militari: al riguardo chiede che, così come prescritto nel disegno di legge dei senatori Manca e Minoli, non vengano poste precedenze e si consideri la categoria degli ufficiali in servizio al pari della categoria di quelli in quiescenza.

Preannuncia il voto favorevole della sua parte politica. Chiede però la massima attenzione verso le modalità attuative, a livello amministrativo, che dovranno tener conto di tutte le osservazioni che saranno espresse dalla Commissione.

Il senatore AGOSTINI, ribadita la massima stima verso il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, preannuncia il suo voto favorevole al provvedimento.

Il senatore NIEDDU condivide le parole di apprezzamento per i vertici militari che tanto impegno hanno espresso nella predisposizione delle opere di razionalizzazione e di ristrutturazione della struttura militare. Valuta quindi con estrema attenzione il provvedimento in titolo che presuppone interventi strutturali di non poco momento. Tuttavia, tali interventi non debbono omettere di considerare, in taluni e particolari casi, le realtà sociali sottostanti e che si troverebbero a soffrire in maniera eccessiva (e controproducente) per «tagli» particolarmente dolorosi. Cita al riguardo la realtà della Maddalena sottolineando che analogamente a quanto già disposto per l'Arsenale navale con decreto ministeriale del 5 maggio 2000 (il quale ha posticipato al dicembre 2004 il termine stabilito dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459) è necessario posticipare alla stessa data le determinazioni circa il trasferimento nella sede di Cagliari dell'alto Comando di Marisardegna ed il declassamento, nonché la soppressione degli enti di supporto relativi. In sintesi, chiede che la Commissione esprima parere contrario all'adozione dei citati provvedimenti di trasferimento e di soppressione richiamati nel decreto legislativo ed annesse alla tabella in esame.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere all'Assemblea su emendamenti riferiti all'articolo 13. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del disegno di legge collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati, che devono essere valutati alla luce del parere reso nella seduta del 6 giugno. A tale riguardo, rileva altresì che è stato trasmesso l'emendamento 13.1000 riformulato nel senso indicato dalla Commissione bilancio: in particolare esso prevede l'utilizzazione del fondo speciale, accantonamento del tesoro, che presenta adeguate disponibilità. Per ciò che concerne gli altri emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala gli emendamenti 13.206, 13.207, 13.208, 13.209, 13.210, 13.211, 13.212 e 13.213 (testo corretto) che, non prevedendo la facoltatività dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, sembrano implicare una percentuale di coinvolgimento delle imprese industriali superiore a quella indicata dal Tesoro con riferimento all'emendamento 13.1000, con probabili maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre, altresì, acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 13.214.

Il sottosegretario MORGANDO, nel concordare con le osservazioni del relatore, conferma che la facoltatività dell'adesione alla Cassa arti-

giana costituisce l'elemento cruciale ai fini della quantificazione dell'emendamento 13.1000: esprime quindi avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal relatore, rilevando che tali formulazioni comportano maggiori oneri, seppur di difficile quantificazione. Dichiarò altresì che l'emendamento 13.214 comporta effetti finanziari negativi riconducibili al previsto aumento dei limiti dimensionali.

La Commissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti all'articolo 13, ad eccezione che sugli emendamenti 13.206, 13.207, 13.208, 13.209, 13.210, 13.211, 13.212, 13.213 (testo corretto) e 13.214, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva, altresì, che l'emendamento 13.1000 (nuovo testo) soddisfa la condizione già formulata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

365^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4336) Misure in materia fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente GUERZONI avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti aggiuntivi presentati dal Governo e dei relativi subemendamenti.

In conseguenza del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, egli dichiara inammissibili i subemendamenti 3.0.110/2, 3.0.110/3, 4.0.100/1, 4.0.100/3, 4.0.110/1, 4.0.110/2, 4.0.110/3, 4.0.110/4, 4.0.120/1, 4.0.120/2 e 4.0.120/3.

Inoltre, in relazione al contenuto proprio del disegno di legge, come definito dalla risoluzione sul Documento di Programmazione economico-finanziaria, egli dichiara inammissibili, per estraneità alla materia, i subemendamenti 4.0.100/2, (da «conseguentemente» fino alla fine) e 4.0.100/4.

In relazione all'emendamento 3.0.110, si dà per illustrato il subemendamento 3.0.110/1.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 4.0.1, precedentemente accantonato, perché di contenuto analogo all'emendamento del Governo: si tratta, infatti, della revisione della disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di aziende o di partecipazione di controllo.

Il presidente GUERZONI dichiara decaduto per assenza del proponente il subemendamento 3.0.110/1.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 3.0.110 viene approvato.

Dopo che il presidente GUERZONI ha dichiarato decaduto per assenza dei proponenti il subemendamento 3.0.150/1, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, viene approvato l'emendamento 3.0.150, concernente l'imposta sostitutiva sui conferimenti societari previsti dalla legge n. 218 del 1990.

Dopo che il presidente GUERZONI ha dichiarato decaduto per assenza dei proponenti il subemendamento 3.0.160/1, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, viene approvato l'emendamento 3.0.160, relativo alla svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti.

Dopo che i presentatori hanno ritirato il subemendamento 4.0.100/2, per la parte non dichiarata inammissibile, il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.100, finalizzato ad assimilare la disciplina fiscale dei redditi da partecipazione coordinata e continuativa a quella dei redditi di lavoro dipendente.

Il senatore BOSELLO preannunzia il proprio voto contrario sull'emendamento 4.0.100, giudicando inutile la disposizione in parola.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.100 viene approvato.

In sede di esame dell'emendamento 4.0.110, il senatore CASTELLANI chiede chiarimenti al Sottosegretario circa il significato della espressione «spese di assistenza specifica».

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che l'emendamento consente di detrarre le spese per l'assistenza prestata da infermieri professionali.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 4.0.110 viene approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene poi approvato l'emendamento 4.0.120, finalizzato a rendere deducibili dal reddito, per una quota non superiore a 3 milioni, gli oneri contributivi pagati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza familiare o personale.

Sull'emendamento 11.0.100, concernente l'imposta sostitutiva sulla riclassificazione del fondo di coperture rischi su crediti, il senatore BO-

SELLO osserva che la disposizione appare pleonastica rispetto alla vigente disciplina civilistica.

Il senatore D'ALÌ ritiene che l'emendamento introduca una nuova imposta su un'operazione contabile attualmente esente.

Interviene il sottosegretario D'AMICO chiarendo il significato della portata dell'emendamento in votazione.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 11.0.100.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 11.0.100 viene approvato.

La Commissione passa poi all'esame dell'emendamento 31.100, a proposito del quale il sottosegretario D'Amico fa presente che esso è volto a prevedere la copertura degli oneri, a partire dal 2004, derivanti dalle misure contenute negli emendamenti aggiuntivi presentati dal Governo; l'emendamento è riformulato (31.100-Nuovo testo) in modo da tener conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 31.100 (Nuovo testo), che, posto ai voti, viene approvato.

Si passa poi all'esame di emendamenti precedentemente accantonati.

Il RELATORE ripropone l'emendamento 4.0.2, in quanto la verifica compiuta ha confermato l'adeguatezza del testo rispetto alle finalità dello stesso.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che l'emendamento 4.0.2 anticipa, in parte, un principio sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Dopo l'espressione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, posto ai voti, l'emendamento 4.0.2, viene approvato.

Il RELATORE illustra poi una riformulazione dell'emendamento 4.0.10 (Nuovo testo), relativo ai redditi delle persone fisiche iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Egli illustra inoltre l'emendamento 4.0.200, finalizzato a tener conto delle numerose proposte emendative presentate in ordine all'attività delle associazioni sportive dilettantistiche (emendamenti 4.0.26 fino a 4.0.43 e emendamento 10.0.5, comma 3).

Il presidente GUERZONI avverte che le riformulazioni illustrate saranno poste ai voti dopo l'acquisizione del parere della 5^a Commissione permanente.

Quanto al problema invece del pagamento delle accise su prodotti alcolici soggetti a furto o perdita senza dolo o responsabilità del soggetto produttore, il RELATORE illustra l'emendamento 10.0.100, ricordando che sullo stesso argomento erano stati in precedenza accantonati gli emendamenti da 10.0.7 fino a 10.0.14 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dal 1° giugno).

Dopo che il sottosegretario D'AMICO ha espresso il parere favorevole sull'emendamento 10.0.100, i presentatori ritirano gli emendamenti 10.0.8, 10.0.10, 10.0.13 e 10.0.14.

In sede di votazione il presidente GUERZONI dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.0.7, 10.0.9, 10.0.11 e 10.0.12.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il proprio voto di astensione.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 10.0.100 al quale avevano aggiunto la firma i senatori COSTA, VENTUCCI, D'ALÌ e CASTELLANI.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 22.0.2, del quale il RELATORE presenta una riformulazione, volta in parte a tener conto delle perplessità emerse in sede di discussione circa la portata della delegificazione operata in tema di adempimenti formali e contabili.

Il sottosegretario D'AMICO esprime parere favorevole sull'emendamento 22.0.2 (Nuovo testo), precisando che anche nella precedente versione l'emendamento non ampliava la materia interessata dalla delegificazione prevista dalla legge n. 662 del 1996.

Il senatore BOSELLO ribadisce le perplessità espresse in precedenza, ma ritiene in ogni caso migliore la riformulazione illustrata dal relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 22.0.2 (nuovo testo) viene approvato.

Anche in relazione ad una serie di tematiche valutate nel corso dell'esame del disegno di legge, il relatore BONAVITA preannuncia poi la presentazione di ulteriori emendamenti, finalizzati a migliorare la legislazione tributaria in tema di agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli adattati per i disabili, di acquisto di autolettighe da parte di associazioni di volontariato, di redditi percepiti da lavoratori all'estero, di erogazioni liberali a favore di enti che partecipano a progetti di restauro di beni artistici e culturali, nonché di disciplina delle verifiche tributarie su imprese con vo-

lume d'affari superiore a 10 miliardi. Egli preannuncia, inoltre due proposte emendative concernenti rispettivamente le emissioni inquinanti e le agevolazioni per il settore dell'autotrasporto.

Il presidente GUERZONI fa presente che anche gli emendamenti preannunciati potranno essere esaminati dopo l'acquisizione del parere della 5^a Commissione permanente.

Il senatore D'ALÌ chiede al relatore di tener conto, in relazione all'emendamento preannunciato in tema di realizzazione di progetti culturali, della opportunità di ridurre l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sugli acquisti effettuati per restaurare opere d'arte inserite in contesti architettonici sottoposti a vincolo, secondo un'indicazione già proposta dal senatore Rossi.

Il presidente GUERZONI concorda sulla rilevanza della problematica ma, così come avvenuto per altre importanti questioni, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Governo uno specifico ordine del giorno.

Il senatore STANISCIÀ preannuncia la presentazione di un ordine del giorno concernente il piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani.

A tal proposito, il presidente GUERZONI fa presente che la questione sarà affrontata nel corso dell'audizione già programmata del Ministro delle finanze e del Presidente dell'ETI per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul piano di riassetto dell'Ente, ricordando altresì la sostanziale estraneità di tale materia rispetto al contenuto del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336**Art. 3.**

All'emendamento 3.0.110, comma 1, lettera b), dopo le parole: «pre-dette disposizioni» aggiungere l'altra: «non».

3.0.110/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 3.0.110, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) nell'articolo 6, comma 2, lettera a) dopo le parole: "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: "e 2"».

All'onere conseguente alla applicazione della presente disposizione valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3.0.110/2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

All'emendamento 3.0.110, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) nell'articolo 6, comma 2, lettera a) dopo le parole: "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: "e 2 qualora l'imposta sostitutiva sia integrata fino a raggiungere l'aliquota del 19 per cento"».

All'onere conseguente alla applicazione della presente disposizione valutato in lire 100 miliardi annui a decorree dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3.0.110/3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, le parole: "del 27 per cento" sono sostituite con le parole: "del 19 per cento";

b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.";

c) nell'articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione.".

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, le parole: "la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze" sono sostituite con le parole: "la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze".

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal

soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.».

3.0.110

IL GOVERNO

All'emendamento 3.0.150, sub articolo 3-bis, al comma 1, sopprimere le parole: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

3.0.150/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con

la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare a titolo d'imposta sostitutiva possono essere compensati con eventuali eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché portati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3-ter.

(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 3-bis, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3-bis, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette

riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

Art. 3-quater.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Le disposizioni dell'articolo 3-bis si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

Art. 3-quinquies.

(Disciplina dell'imposta sostitutiva)

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 3-bis, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 3-ter, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle citate disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 3-bis non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 3-sexies.

(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 3-bis a 3-quinquies della presente legge.».

3.0.150

IL GOVERNO

All'emendamento 3.0.160, al comma 1, sostituire le parole: «0,60 per cento» con le altre: «0,30 per cento» e le parole: «nei nove esercizi successivi» con le seguenti: «nei dodici esercizi successivi».

3.0.160/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "0,60 per cento", e le parole: "nei sette esercizi successivi", sono sostituite dalle seguenti: "nei nove esercizi successivi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.160

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.100, con il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I possessori di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte sui redditi possono determinare l'ammontare imponibile av-

valendosi delle regole previste per i redditi di lavoro dipendente ed usufruendo, in luogo della deduzione forfetaria prevista nell'articolo 50, comma 8, del predetto decreto, delle detrazioni d'imposta previste per i lavoratori dipendenti.

2. Nel caso in cui venga esercitata la scelta di cui al comma precedente, i lavoratori possono chiedere che le ritenute d'acconto sui corrispettivi percepiti siano calcolate con i medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 100 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4.0.100/1

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 4.0.100, alla fine della lettera b) , aggiungere le seguenti parole. «e sempre che gli uffici o le prestazioni di cui alla presente disposizione siano svolti in rapporto con un unico soggetto; conseguentemente, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, si applica la disposizione del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125 ai comuni di Spoleto, Salsomaggiore, Capri, Taormina, San Benedetto del Tronto, Montecatini Terme e Bagni di Lucca».

La presente disposizione ha validità sino al 31 dicembre 2001 e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge quadro sulla apertura di nuove case da gioco.

4.0.100/2

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I possessori di redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la loro classificazione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo di cui al comma 2 dell'articolo 49 del mede-

simo decreto. In tal caso il reddito imponibile è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale, ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle altre spese, la riduzione non si applica alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e alle indennità percepite per la cessazione del rapporto».

4.0.100/3

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 4.0.100, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno facoltà di chiedere, nel caso in cui alla cessazione dell'attività lavorativa non raggiungano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, previsti ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, la restituzione dei contributi versati in proprio e dal datore di lavoro alla Gestione separata, presso l'INPS, istituita ai sensi del comma 26 dell'articolo 2 della succitata legge, maggiorati degli interessi legali. Il lavoratore che percepisce la restituzione dei contributi perde il diritto alla pensione sociale per anzianità. A totale copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

4.0.100/4

ROSSI

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47";

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente";

c) all'articolo 13, comma 2-ter, le parole: ", il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 2, la lettera a) è soppressa;

e) all'articolo 50, comma 8, il primo periodo è soppresso.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.";

b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis) corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.";

c) all'articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: "di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597." sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917." e al quarto periodo, le parole: "di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso." sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 16 dello stesso testo unico.".

3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative

emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47 comma 1, lettera *c-bis*), del medesimo testo unico.

4. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.».

4.0.100

IL GOVERNO

All'emendamento 4.0.110, nella rubrica, sopprimere la parola: «specifica»; conseguentemente, al comma 1, sopprimere la parola: «specifica».

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione valutato in 100 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4.0.110/1

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

All'emendamento 4.0.110, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*) , secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera *b*)" sono aggiunte le seguenti: "dalle spese di assistenza specifica e per cure fisioterapiche o termali".

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in 100 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

La rubrica dell'articolo deve essere conseguentemente così integrata: *(Spese di assistenza specifica, per cure fisioterapiche o termali).*

4.0.110/2

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 4.0.110, al comma 1, dopo le parole: «assistenza specifica», aggiungere le altre: «ivi comprese quelle per fisioterapisti e logopedisti».

4.0.110/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 4.0.110, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nell'articolo 13-bis., comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera c), è introdotta la seguente:

"c-bis. Le spese veterinarie sostenute per le cure prestate in favore di animali d'affezione e di compagnia"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente norma, stimato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero delle Finanze.

4.0.110/4

ALBERTINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Spese mediche di assistenza specifica)

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dalle spese mediche" sono aggiunte le seguenti: "e di assistenza specifica".

2. La presente disposizione si applica a partire dalle spese di assistenza specifica sostenute nel periodo d'imposta 2000.».

4.0.110

IL GOVERNO

All'emendamento 4.0.120, al comma 1, sostituire le parole da: «il comma 2 è sostituito dal seguente» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

'b-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari, o comunque per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 19 per cento'.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito''».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al terzo periodo del comma 2» con le seguenti: «di cui alla lettera b-bis).».

All'onere conseguente alla applicazione delle disposizioni del presente articolo valutato in lire 100 miliardi annui a decorrere dal 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4.0.120/1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

All'emendamento 4.0.120, al comma 1, sopprimere le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,».

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione valutato in 250 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando

parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4.0.120/2

PEDRIZZI, COLLINO

All'emendamento 4.0.120 al comma 1, sostituire le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,» con le altre: «fino all'importo di lire 5 milioni».

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione valutato in 130 miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

4.0.120/3

PEDRIZZI, COLLINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito."

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2, dell'articolo 10, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1

del presente articolo, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.».

4.0.120

IL GOVERNO

Art. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni esercizio di cui all'articolo 71, comma 3, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.».

11.0.100

IL GOVERNO

Art. 31.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2004 alla copertura delle minori entrate, valutate in lire 2.000 miliardi, derivanti dalle misure degli articoli concernenti la rivalutazione di beni delle imprese, le modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la tassazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la detraibilità delle spese mediche di assistenza specifica, la deducibilità dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e la riclassificazione del fondo di copertura rischi su crediti, si provvede in sede di legge finanziaria, ovvero rideterminando l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge.».

31.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura delle minori entrate, valutate in lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 2004, derivanti dalle misure degli articoli concernenti la rivalutazione dei beni delle imprese, le modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, le modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la tassazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la detraibilità delle spese mediche di assistenza specifica, la deducibilità dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e la riclassificazione del fondo di copertura rischi su crediti, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, è rideterminata in misura tale da garantire il gettito necessario.».

31.100 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in merito al regime dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sostituite con le parole: «del 19 per cento»;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Per le offerte pubbliche di vendita effettuate ai sensi dell'articolo 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le predette disposizioni si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta».

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, nell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, le parole: «la quota dal 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite con le parole: «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze».

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, al-

l'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

4.0.1

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3 dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate.

3. L'articolo 30, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.».

4.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente oppor-

tunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso".

2. Il comma 3 dell'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche iscritte all'AIRE del medesimo comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica".

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003.

4. I soggetti di cui ai commi precedenti assolvono il loro debito di imposta in lire italiane.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, con effetto retroattivo, anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non è comunque ammessa la ripetizione di quanto pagato».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. Relativamente alla casa da gioco in Campione d'Italia la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 6 della tariffa allegata al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è aumentata del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed è imputata alla somma garantita al comune di Campione d'Italia dall'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

4.0.10

BESOSTRI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del comune di Campione d'Italia che, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno il domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia e la residenza nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica.

2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.1 soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune che, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione Elvetica»;

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003, quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

4.0.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche*) – 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svol-

gimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente: "*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche";

c) all'articolo 81, comma 1, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente: "*m*) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, in relazione all'attività sportiva dilettantistica, dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto";

d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.";

e) all'articolo 91-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: », nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter*)".

2. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un importo dell'imponibile complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 40 milioni, la ritenuta è a titolo d'imposta.

3. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

5. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3, è soppresso:

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: «quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

2) al comma 5, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

6. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, i pagamenti a favore delle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

2. La legge 25 marzo 1986, n. 80, è soppressa.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473».

Art. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove emerga l'estraneità ai fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede al recupero nei confronti dell'effettivo responsabile.";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "che comporti l'esigibilità dell'imposta", sono sostituite dalle seguenti: "per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,".

2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso.».

10.0.100

VENTUCCI, CASTELLANI, COSTA, D'ALÌ

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disciplina degli adempimenti formali e contabili in materia di imposte e tasse)

1. Le modalità ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia tributaria, le forme di pagamento dei tributi e gli adempimenti for-

mali e contabili sono disciplinati con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle finanze.

2. I regolamenti si conformano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione degli obblighi procedurali posti a carico dei contribuenti;

b) adeguamento della disciplina alle innovazioni tecnologiche e telematiche, con particolare riferimento al trattamento ed alla trasmissione dei dati;

c) esigenze connesse al progressivo sviluppo degli studi di settore, nonché alla riforma del Ministero delle finanze ed alla istituzione delle agenzie fiscali.

3. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili.

4. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 1, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente».

22.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente».

22.0.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

425^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione De Mauro e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Gambale.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 25 maggio 2000, dal Ministro della pubblica istruzione sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Il senatore BISCARDI chiede preliminarmente conto al ministro De Mauro degli esiti dell'incontro svoltosi ieri al più alto livello fra Governo e rappresentanti delle confederazioni sindacali sulla revisione del trattamento economico dei docenti.

Il senatore ASCIUTTI, nel sottolineare l'irritualità di domande rivolte al Ministro in via preliminare rispetto al previsto svolgimento del dibattito sulle dichiarazioni da lui rese, rivolge anch'egli un quesito al ministro De Mauro, preannunciando nel contempo un'apposita interrogazione. In particolare, chiede chiarimenti in ordine alle modalità di redazione delle graduatorie del personale docente, ai fini dell'immissione in ruolo, con particolare riferimento alla collocazione in una apposita «quarta fascia» e al dimezzamento del punteggio del personale precario che abbia prestato servizio nelle scuole non statali.

Il senatore LORENZI contesta la procedura seguita, ritenendo che l'aver concesso la parola ad alcuni componenti della Commissione per porre quesiti specifici al Ministro prima dell'avvio del dibattito (cui il Ministro non potrà non rispondere) ridurrà inevitabilmente i tempi a disposizione degli iscritti a parlare nel dibattito stesso.

Il PRESIDENTE dà quindi brevemente la parola al Ministro per un'integrazione delle dichiarazioni rese lo scorso 25 maggio, con riguardo ai profili indicati.

Al senatore Biscardi, il ministro DE MAURO precisa anzitutto che, all'incontro cui egli ha fatto riferimento, hanno partecipato – per il Governo – non solo il Presidente del Consiglio e il Ministro della pubblica istruzione, ma anche il Ministro del tesoro e quello per la funzione pubblica. L'incontro ha avuto per oggetto i temi della formazione ed era volto a fare il punto sul fabbisogno del comparto ai fini della predisposizione della manovra finanziaria per il prossimo anno: al termine di un aperto e proficuo confronto, si è peraltro convenuto di convocare una nuova riunione in tempi ravvicinati, al fine di individuare con precisione l'entità delle risorse aggiuntive necessarie.

Al senatore Asciutti, il Ministro conferma invece di avere piena consapevolezza della problematica sollevata e di aver avviato idonee verifiche al fine di accertare la compatibilità costituzionale delle decisioni assunte dall'Amministrazione sul punto segnalato, anche al fine di evitare l'eventualità di un massiccio ricorso alle vie giurisdizionali. Assicura pertanto la propria disponibilità a riferire in Parlamento non appena si saranno conclusi i predetti accertamenti.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito sulle comunicazioni programmatiche del ministro De Mauro.

Il senatore BRIGNONE si sofferma anzitutto sul fenomeno della dispersione scolastica e del cosiddetto «analfabetismo di ritorno», richiamando con preoccupazione la percentuale del 32 per cento indicata dal Centro europeo dell'educazione (CEDE) con riferimento alla popolazione in difficoltà di fronte a testi scritti o a calcoli. Egli richiama altresì l'indagine conoscitiva condotta dalla Camera dei deputati in questa legislatura sui fenomeni della dispersione, lamentando che la riflessione in Senato sia invece ferma dall'inizio degli anni Novanta. Egli sottolinea poi l'esigenza di dedicare particolare attenzione alla scolarità degli adulti, allo specifico scopo di rimuovere le cause che impediscono l'esercizio del diritto di cittadinanza di larga parte della popolazione italiana. Gli analfabeti nel nostro Paese ammontano infatti a circa due milioni, due terzi dei quali di età superiore ai 45 anni, distribuiti sul territorio nazionale in maniera assai disomogenea. Nel ricordare che la competenza a fronteggiare tali fenomeni spetta ai centri territoriali, le cui strutture richiedono un notevole rafforzamento (come ha riconosciuto lo stesso Ministro nelle sue dichiarazioni programmatiche), egli auspica pertanto che il Governo voglia riferire alla Commissione su tale specifico profilo.

Quanto poi al quadro delle riforme da completare, egli si augura che ciò avvenga con il consenso del personale della scuola e dell'Amministrazione, atteso che non altrettanto si può dire sia avvenuto finora per l'avvio del processo riformatore stesso. Egli suggerisce pertanto di assicurare il

più ampio coinvolgimento degli insegnanti, in particolare di quelli «di prima linea», anche attraverso forme di incentivazione economica realmente commisurate all'impegno profuso: ritiene infatti che, al di là dell'esperienza fallimentare del «concorso», esista la possibilità oggettiva di misurare i carichi di lavoro degli insegnanti, eventualmente con il concorso di più parametri (numero degli alunni e delle classi, correzione delle prove scritte, elaborazione dei piani quadrimestrali ed annuali, partecipazione alla predisposizione del piano dell'offerta formativa, monitoraggio degli *stage* estivi, rapporto con gli enti locali).

Sul conferimento della dirigenza ai capi d'istituto, egli richiama le perplessità già manifestate nel corso di altri dibattiti parlamentari. Egli fa poi riferimento al rilevante contributo reso dai presidi incaricati ed auspica l'indizione di nuovi concorsi a preside che evitino le carenze conseguenti al prevedibile esodo che caratterizzerà il prossimo triennio. Egli sottolinea altresì l'aumento del carico di lavoro conseguente all'esercizio dell'autonomia in capo ai segretari amministrativi e ricorda l'ordine del giorno da lui all'uopo presentato (ed accolto dal Governo) nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge sul personale precario della scuola (divenuto la legge 3 maggio 1999, n. 124).

Dopo aver brevemente accennato ai problemi dell'edilizia scolastica, sui quali rivendica di aver in tempi lontani richiamato l'attenzione di Governo e Parlamento, il senatore Brignone passa quindi ad analizzare i principali nodi connessi all'attuazione dell'autonomia, rilevando anzitutto che in alcune regioni il dimensionamento non è stato ancora portato a compimento. Nell'osservare inoltre che il riordino dei cicli recentemente approvato dal Parlamento potrà determinare un ripensamento dei parametri dimensionali attualmente previsti per l'esercizio dell'autonomia, egli prende atto che l'esperienza degli istituti onnicomprensivi non fu dovuta a mere esigenze di verticalizzazione, bensì preludeva al ciclo settennale di base indi introdotto con il riordino dei cicli. Richiama al riguardo la propria interrogazione al Governo, alla quale non è purtroppo stata finora fornita alcuna risposta, sulle indicazioni offerte da detta esperienza. Lamenta poi che non siano ancora noti i curricoli su cui basare i piani dell'offerta formativa, osservando peraltro che l'attribuzione di una percentuale pari al 15 per cento del monte ore annuale alla libera determinazione degli istituti può risultare eccessiva in alcuni casi e mortificante in altri: auspica conseguentemente una maggiore flessibilità, eventualmente a livello regionale, pur riconoscendo che in alcuni ordinamenti federali (quale quello tedesco) vi sia una incessante ricerca di criteri comuni a livello nazionale. Invoca altresì un corretto riparto dei fondi per l'autonomia, in particolare di quelli a carattere perequativo, seguito da una trasparente informativa sui risultati conseguiti con i fondi stessi. Infine, egli lamenta che la soppressione di molti plessi scolastici conseguente al ridimensionamento della rete scolastica in vista dell'autonomia abbia addossato pesantissimi oneri di trasporto sui comuni e, in alcuni casi, sulle singole famiglie. Anche a tale proposito, fa presente di aver presentato una specifica interrogazione, per la quale auspica una sollecita risposta da parte del Governo.

Dopo aver ricordato di essersi già soffermato sulla riorganizzazione del sistema informativo scolastico nel corso dell'esame dello schema di regolamento sull'innalzamento dell'obbligo formativo, egli chiede al ministro De Mauro se intenda tener fede all'impegno assunto dal suo predecessore in ordine ad un coinvolgimento del Parlamento nell'elaborazione del programma quinquennale di attuazione della riforma dei cicli scolastici. Nel ricordare le comunicazioni rese in proposito dall'ex ministro Berlinguer lo scorso 28 marzo, cui non poté seguire il dibattito a causa della sopravvenuta crisi di Governo, formula l'auspicio che il ministro De Mauro intenda perseguire, sull'applicazione della legge, quel consenso trasversale che il suo predecessore non si prodigò a ricercare sulle sue finalità.

Il senatore Brignone si sofferma quindi brevemente su ulteriori profili delle dichiarazioni programmatiche rese dal ministro De Mauro: la legge sulla parità scolastica (che si augura rappresenti un punto di partenza e non di arrivo), le politiche giovanili (in ordine alle quali sottolinea il ruolo svolto dai nuclei territoriali dell'autonomia), l'educazione permanente, l'innalzamento dell'obbligo formativo e i percorsi integrati fra istruzione e formazione.

Quanto ai concorsi ordinari a cattedra, egli registra la forte sperequazione presente nei dati degli ammessi agli orali, le cui percentuali sono assai più alte al Sud che al Nord con evidente malcontento degli insegnanti delle regioni settentrionali.

Egli osserva poi che il pur lodevole impegno a reimpiegare nella scuola i fondi derivanti dalle riduzioni di personale operate dalle ultime manovre finanziarie non appare sufficiente ad assicurare le risorse per una contrattazione integrativa significativa.

Egli richiama infine l'attenzione del Ministro sull'ormai prossima discussione in Aula del disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (atto Senato n. 662-A), facendo al contempo riferimento all'esame in Commissione dell'affare assegnato relativo all'insegnamento della religione cattolica su cui egli stesso è relatore. Al riguardo, ricorda l'impegno assunto nei confronti degli insegnanti di religione cattolica per il conferimento di un pieno stato giuridico che non si esaurisca nella mera immissione in ruolo ed invita tutte le forze politiche, anche quelle pregiudizialmente contrarie all'insegnamento religioso, a non eludere la questione.

Interviene quindi nel dibattito il senatore LORENZI, il quale dichiara in primo luogo di aver apprezzato la prudenza delle dichiarazioni rese alla Commissione dal Ministro. Si sofferma poi su un problema cui annette particolare importanza, oggetto anche di sue interrogazioni relative a specifiche questioni emerse a Alba e Mondovì: si riferisce alle modalità di attuazione della recente legge di riforma dei cicli scolastici (10 febbraio 2000, n. 30) e in particolare al carattere da riconoscere al settimo anno della scuola di base. Dal momento che tale anno ha un forte carattere di orientamento, mirando a facilitare la capacità degli alunni di elaborare

autonome scelte per il proseguimento degli studi, egli propone di configurare tale anno, in sostanza, quale anno iniziale del ciclo secondario, proposta, questa, che egli aveva formulato già diversi anni fa e che il ministro Berlinguer aveva dichiaratamente fatto propria nella sua originaria proposta di riforma dei cicli.

Un altro tema sul quale intende richiamare l'attenzione del Ministro è l'opportunità di aumentare fortemente il tempo scuola individuale offerto agli alunni della scuola elementare; occorrerebbe a tal fine dimezzare il numero di alunni per classe, quanto meno nei primi anni di quel ciclo scolastico. Richiamando poi con vigore l'originario valore pedagogico della nozione di ciclo, purtroppo usurata dalla pratica burocratico-legislativa, richiama il grave problema rappresentato dalle enormi spese che gli enti locali dovrebbero sobbarcarsi per adattare gli edifici scolastici alla nuova struttura dei cicli. Concludendo sul punto, invita il Governo a dare mostra dell'opportuna elasticità attuando nei termini più ragionevoli ed accettabili quella importante riforma.

Segnala poi al Ministro il ritardo con il quale si vanno svolgendo i concorsi ordinari a cattedre e lo invita a fornire assicurazioni circa il fatto che tale ritardo non comprometterà l'assegnazione ai vincitori dei posti di ruolo loro riservati dalla legge.

Passando al delicato problema della retribuzione del personale docente, problema strutturale che affonda le sue radici nelle politiche scolastiche del passato, fa presente l'impossibilità di adottare soluzioni eversive per il personale in servizio da molti anni; per tale fascia di personale, invita ad elaborare un sistema che tenga conto quanto più possibile di criteri oggettivi, quali l'anzianità coniugata con il merito. Per il personale di nuova assunzione, invece, si potranno introdurre meccanismi innovativi, come l'articolazione su più livelli. In tale prospettiva, occorrerà attribuire primaria rilevanza – certo non senza una valutazione critica – al giudizio degli studenti, nonché ai titoli scientifici acquisiti. Occorre dunque superare la vecchia logica dei concorsi nazionali e del posto fisso di ruolo; l'autonomia scolastica rettamente intesa, del resto, si pone in contrasto con l'attuale impossibilità per ciascun istituto di valutare, scegliere, assumere i propri docenti.

Infine, manifesta il proprio disaccordo con il Ministro sul tema della scolarità per gli adulti: l'approccio del Governo, fondato sull'idea di fornire a ognuno gli strumenti di aggiornamento professionale e culturale ritenuti necessari per partecipare attivamente alle vicende di una società in tumultuosa evoluzione, in nome del perseguimento di una ideale uguaglianza, si scontra infatti – a suo avviso – con il dovere per lo Stato di astenersi dall'imposizione di doveri troppo pervasivi, tali da ledere in definitiva la sfera dell'autonomia privata da riconoscere a ciascuno.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

369^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di servizio pubblico tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 690)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore GERMANÀ, il quale esprime un giudizio negativo sul documento in esame in primo luogo perché viene sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari dopo che ha esaurito i propri effetti, essendo scaduto il 31 dicembre scorso e, in secondo luogo, per motivi di merito. A tale riguardo, si sofferma sulla cattiva manutenzione dei veicoli, che arriva fino al punto di trascurare la pulizia. Inoltre, le vetture non sono adeguatamente climatizzate. Per quanto concerne le tariffe, se può essere ritenuto accettabile in termini generali il principio secondo cui esse meritano di essere aumentate quando il servizio viene effettivamente migliorato, non si può che stigmatizzare l'aumento quando tale miglioramento del servizio non interviene.

Il senatore BOSI, non avendo particolari rilievi da muovere alla relazione svolta dal senatore Carpinelli, si riserva di esprimere in sede di esame dello schema di parere la propria posizione al riguardo, pur criticando comunque il fatto che il documento in esame è stato presentato in ritardo.

Dopo che il senatore VERALDI ha espresso l'avviso favorevole del suo Gruppo sul documento in esame, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Replica brevemente il senatore CARPINELLI, il quale dà atto al senatore Germanà che permangono effettivamente non poche perplessità quanto alla qualità del servizio; bisogna tuttavia riconoscere alle Ferrovie dello Stato di aver comunque compiuto notevoli passi in avanti, e la stessa approvazione del provvedimento in esame potrà contribuire a rimuovere le difficoltà oggettive tuttora esistenti. Si riserva di presentare nella seduta di domani una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il sottosegretario ANGELINI ricorda che il contratto di servizio non è stato concluso nei tempi stabiliti a causa dei ritardi strutturali nelle procedure di approvazione del piano di impresa, dovuti al noto travaglio attraversato in questi ultimi anni dalle Ferrovie dello Stato nel processo di trasformazione in società per azioni. Peraltro, è ormai al vaglio definitivo della Conferenza Stato-regioni il progetto di regionalizzazione delle linee, la cui finalità è proprio quella di contribuire a migliorare il sistema ferroviario nazionale. In tale direzione si muove anche il disegno di legge n. 4629 oggi all'ordine del giorno della Commissione, che senz'altro, una volta approvato, fornirà un grande contributo al rilancio del settore.

Ricorda quindi brevemente le difficoltà che il comparto ferroviario ha attraversato nell'ultimo decennio, ma anche i numerosi passi in avanti compiuti proprio negli stessi anni, tanto che oggi le disparità con l'Europa appaiono ben minori rispetto agli inizi degli anni Novanta; d'altra parte, la progressiva apertura del mercato alla concorrenza non potrà che aiutare lo sviluppo del nostro sistema ferroviario. Sotto tale profilo, i prossimi mesi saranno assolutamente decisivi ed al riguardo auspica che il rovente clima politico di fine legislatura non rappresenti un ostacolo alla realizzazione di tale obiettivo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4629) Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari

(Rinvio della discussione. Rimessione all'Assemblea)

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che il relatore, senatore Sarto, ha comunicato di non poter essere presente oggi ai lavori della Commissione per cause indipendenti dalla sua volontà. Lo svolgimento della relazione, pertanto, avrà luogo nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il senatore BALDINI consegna al presidente Petruccioli una richiesta di trasferimento alla sede referente dell'esame del provvedimento in titolo, sottoscritta da più di un decimo dei componenti del Senato.

Il presidente PETRUCCIOLI, preso atto di tale richiesta, avverte che ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento nella seduta di domani la trattazione del disegno di legge avrà luogo in sede referente.

L'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo scorso.

Interviene il senatore VEDOVATO, il quale, preso atto della rimessione all'Assemblea, testè avvenuta su iniziativa del Gruppo di Forza Italia, dell'esame del disegno di legge n. 4629, chiede un rinvio della trattazione del provvedimento in titolo allo scopo di valutare l'opportunità di un suo trasferimento alla sede referente. Tale situazione si viene a determinare per evidenti ragioni di carattere politico, tenuto conto che da parte dei Gruppi di opposizione si è ormai avviata una ampia manovra ostruzionistica che si concretizza nella rimessione all'Assemblea di tutti i disegni di legge governativi e di maggioranza deferiti alle Commissioni in sede deliberante.

Il senatore BORNACIN non comprende la posizione del senatore Vedovato, che tende a mettere sullo stesso piano due provvedimenti di ben diversa natura. Il disegno di legge n. 4080, in particolare, si limita a erogare un contributo straordinario a favore di un comune di particolare rilievo alla luce dell'evento giubilare.

Il relatore ERROI, pur comprendendo le motivazioni politiche espresse a nome del Gruppo democratico della sinistra dal senatore Vedovato, avverte che il Gruppo del Partito popolare dissentirebbe fortemente da una eventuale decisione di rimessione alla sede referente del disegno di legge n. 4080, non solo perché esso non ha alcuna connessione con il disegno di legge n. 4629, ma perché una simile iniziativa rischierebbe di far perdere al Parlamento una importante occasione per erogare contributi ad un comune la cui importanza nell'anno del Giubileo è data dal ricordo di Papa Giovanni XXIII.

Il senatore CARPINELLI precisa che la posizione dei Democratici di sinistra - che peraltro si stanno semplicemente riservando di valutare l'opportunità di un trasferimento alla sede referente mentre il senatore Baldini ha già formalizzato analoga iniziativa per il disegno di legge n. 4629 -

non è ispirata né a logiche di ricatto né a logiche di scambio, bensì a importanti questioni di principio di carattere politico. Si assiste cioè da parte della opposizione ad una costante attività di intralcio del funzionamento dell'istituzione parlamentare, di fronte alla quale evidentemente la maggioranza non può restare inerte.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime l'avviso che il conflitto politico, per quanto aspro, non debba comunque mai arrivare al punto di bloccare il funzionamento del potere legislativo; nessuno infatti può trarre vantaggi da questo tipo di scontro. In tale quadro, ritenuto che i due disegni di legge oggi all'ordine del giorno della Commissione non hanno alcuna connessione tecnica tra di loro, esprime apprezzamento per la decisione del senatore Vedovato di non formalizzare oggi la sua richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 4080. La situazione comunque è tale da suggerire il rinvio della trattazione alla seduta di domani.

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

351^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4625) CIRAMI ed altri. – Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

(Discussione e rinvio)

Il relatore LAURIA Baldassare ricorda che nel mese di marzo 1998 è stata istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federconsorzi, con lo scopo di: esaminare le attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) dal 1982 al 1991; accertare le cause, le responsabilità e le conseguenze del dissesto che ha colpito la Federconsorzi, anche in relazione ai suoi soci; verificare le condizioni di ammissione della Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, i presupposti per la vendita in massa dei beni e la congruità del prezzo offerto dalla SGR S.p.A. (Società gestione per il realizzo); valutare l'azione di dismissione conseguente al dissesto e le procedure seguite dalla SGR S.p.A. per la liquidazione del patrimonio e per il pagamento dei creditori e le successive cessioni immobiliari; verificare la situazione economico-finanziaria, nonché la ragione, le modalità e i tempi del ricorso alle procedure di liquidazione o commissariamento dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa o di commissariamento.

Precisa ulteriormente che il termine di diciotto mesi, fissato originariamente dalla legge del 2 marzo 1998, n. 33 è stato prorogato (dalla legge 17 agosto 1999, n. 29) al 31 ottobre 2000 e che la Commissione ha svolto

in questo periodo una intensa attività istruttoria con 25 audizioni e con diverse sedute per alcune audizioni: sono stati ascoltati, nel periodo oggetto dell'inchiesta parlamentare, i Ministri dell'agricoltura *pro tempore* e i vari responsabili della Federconsorzi, nonché il Presidente del Consiglio *pro tempore* Giulio Andreotti e, come risulta dalla relazione della Commissione, è stato svolto un intenso lavoro in rapporto alla complessità dell'inchiesta.

Le numerose audizioni svolte e la documentazione raccolta – prosegue il relatore – hanno consentito alla Commissione di rendersi conto delle complesse problematiche inerenti alla vicenda oggetto dell'inchiesta, e hanno fatto emergere l'insufficienza di alcune acquisizioni e l'assoluta necessità di procedere a nuovi accertamenti e ad ulteriori audizioni, tenuto anche conto che il periodo rimanente fino al 31 ottobre di quest'anno non sarà presumibilmente sufficiente per tali approfondimenti.

Sottolinea che il disegno di legge in esame intende, con l'articolo 1, consentire alla Commissione di proseguire i suoi lavori fino alla fine della legislatura, in modo da adempiere al mandato affidatogli dal Parlamento, e pertanto esprime un orientamento favorevole alla proroga.

Il presidente BUCCI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CIRAMI dichiara di intervenire nel dibattito per fornire, anche in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta, un rendiconto del lavoro di indagine già svolto e di quanto ancora resta da fare. Ricordato che la legge istitutiva della Commissione di inchiesta (legge n. 33 già citata) è stata approvata nel marzo 1998, precisa che, come già sottolineato in sede di discussione della prima proroga approvata, la Commissione stessa si è potuta insediare relativamente tardi (nel gennaio 1999, per materiali difficoltà nella costituzione degli uffici) e che è potuta entrare effettivamente in funzione solo a partire dal mese di luglio dello stesso anno, con la scelta e la conseguente piena operatività delle consulenze. Sottolinea altresì che la prima proroga disposta è stata comunque insufficiente anche solo per visionare le carte, se si considera che, secondo stime effettuate, la documentazione da prendere in esame sarebbe lunga «53 chilometri». Inoltre, poiché molto materiale è stato sequestrato in relazione a indagini della magistratura, gli stessi consulenti e i gruppi di lavoro costituiti all'interno della Commissione incontrano anche difficoltà materiali di reperimento del materiale documentale. Ricordato quindi che l'indagine verte in larga parte in materia tecnico-contabile e preannunciato che fra le future audizioni è già programmata quella del Ministro delle politiche agricole (al fine di acquisire chiarimenti in ordine alle risorse recentemente stanziare per gli ammassi), mette in rilievo le difficoltà che si incontrano nell'acclarare, sul piano contabile, le spese per i conti degli ammassi (tematica che è in corso di approfondimento da parte della Commissione di inchiesta). Precisato infine che, in relazione ai singoli consorzi agrari, ci sono gruppi di lavoro che ne esaminano la documentazione contabile, sottolinea che oggetto di approfondimento sono anche i

profili di legittimità della procedura concorsuale e dello stesso «atto-quadro» al fine di verificare se, nel corso della procedura di liquidazione, si siano inseriti elementi eventuali di speculazione. La Commissione ha anche avvertito l'esigenza di approfondire la documentazione trasmessa dalle banche creditrici e tutti gli altri profili connessi alla liquidazione della Federconsorzi. Consegna infine agli atti della Commissione due documentazioni che rimarcano le difficoltà incontrate dai consulenti della Commissione nell'approfondimento delle tematiche oggetto dell'indagine.

Dopo che il RELATORE ha fornito ulteriori precisazioni, il presidente BUCCI rinvia il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 7) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Bedin aveva svolto, in quella data la relazione illustrativa. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore PREDÀ prendendo la parola per una richiesta in relazione all'ordine dei lavori, sottolinea che, stante la presenza di rappresentanti italiani in organismi europei quali il Copa-Cogeca, potrebbe essere utile per la Commissione identificare le idonee modalità regolamentari per procedere ad una audizione dei rappresentanti italiani, tenuto conto dei molti problemi che riguardano settori importanti della agricoltura italiana oggetto della disciplina comunitaria (come le questioni attinenti all'OCM pomodoro, legata alle vicende dell'OCM banane).

Il relatore BEDIN sottolinea preliminarmente che, con l'esame del documento in titolo nonché delle comunicazioni della Commissione europea ugualmente all'attenzione della Commissione, si è aperta una sorta di «sessione europea» anche in relazione ai profili di competenza delle singole Commissioni. Nel convenire con il senatore Preda, dichiara che sarebbe opportuno identificare le modalità procedurali che consentano alla Commissione, anche attraverso audizioni di membri del Parlamento europeo (in linea con quanto già previsto dall'articolo 127-ter del Regolamento della Camera dei deputati), di partecipare alla «fase ascendente» di creazione del diritto comunitario.

Il presidente BUCCI, preso atto delle richieste avanzate, avverte che tali questioni potranno essere approfondite nell'Ufficio di Presidenza, già programmato al termine della seduta di domani, anche in relazione alle

decisioni che la Commissione vorrà assumere sulla proposta di indagine conoscitiva iscritta all'ordine del giorno della settimana in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

461^a Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) BESSO CORDERO ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) BONATESTA ed altri. – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva di lavoratori sordomuti*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 giugno 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore, senatore Zanoletti, si era riservato di sottoporre alla Commissione una nuova formulazione del disegno di legge n. 1859, già adottato dalla Commissione stessa come testo base, elaborata secondo gli orientamenti emersi nel corso del dibattito.

Il relatore ZANOLETTI, nel presentare lo schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859, ricorda che esso è basato sulle linee guida da lui illustrate in una precedente seduta e, in particolare, che è stato recepito il

suggerimento del senatore Battafarano, di non inserire la norma previdenziale contenuta sia nel testo originario del disegno di legge n. 1859, sia nei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, soprattutto per motivi di ordine finanziario, con la riserva, eventualmente, di valutare la possibilità di reintrodurla successivamente in via emendativa. Propone poi di ascoltare informalmente le organizzazioni più rappresentative dei minorati uditivi, considerato che alcune di esse gli hanno già fatto pervenire una richiesta di audizione.

Il PRESIDENTE concorda con il relatore e propone di conferirgli il mandato di ascoltare informalmente le organizzazioni dei minorati uditivi sul testo formalizzato nella seduta odierna. Della data e dell'orario di tali audizioni sarà data comunicazione nel calendario settimanale dei lavori, per consentire ai componenti della Commissione che lo desiderino di prendervi parte. Propone altresì di fissare il termine per gli emendamenti successivamente allo svolgimento di tali audizioni.

Conviene la Commissione.

Secondo il senatore BONATESTA, con l'esclusione della disposizione previdenziale del testo presentato dal relatore viene di fatto precluso l'esame dei disegni di legge n. 2700, n. 3129, di cui egli è primo firmatario, e n. 4293, dato che la predetta disposizione costituisce il contenuto esclusivo di ciascuno di essi. Pertanto, l'abbinamento con i disegni di legge n. 106 e 1859 assume un carattere puramente formale, mentre, in sostanza, si prefigura una reiezione dei disegni di legge intesi a qualificare come particolarmente usurante il lavoro dei minorati uditivi e a concedere ad essi un'anticipazione dell'accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione, nel convenire con la proposta del relatore di rivolgere una particolare attenzione ai profili finanziari nella predisposizione di un nuovo testo del disegno di legge n. 1859, ha inteso soprattutto porre le premesse per un *iter* di approvazione più spedito. Fa presente che il contenuto degli altri disegni di legge all'esame congiunto potrà essere inserito successivamente, mediante l'accoglimento di eventuali emendamenti: solo al termine dell'esame, sulla base delle modifiche apportate al disegno di legge n. 1859, la Commissione sarà in condizione di decidere se proporre all'Assemblea l'assorbimento degli altri disegni all'esame congiunto, ovvero se procedere prima del voto finale sul mandato al relatore alla disgiunzione di una parte di essi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4361) WILDE ed altri. – Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'8 giugno 2000.

Il PRESIDENTE informa che la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio ha deliberato, nella seduta del 6 giugno 2000, di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. Ricorda altresì che la stessa norma assegna al Governo il termine di trenta giorni per la trasmissione di tale documento. Poiché il disegno di legge in titolo è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea nella settimana dal 20 al 22 giugno, tra gli argomenti indicati dall'opposizione, vi è la concreta possibilità che la trasmissione della relazione tecnica intervenga dopo tali date. A suo avviso è pertanto opportuno fare presente al Presidente del Senato la situazione che si potrebbe determinare, affinché se ne possa tenere conto in sede di programmazione dei lavori dell'Aula, fermo restando che allo stato è comunque possibile proseguire nell'esame del provvedimento fino alla conclusione della discussione generale, mantenendo fermo il termine già stabilito nella precedente seduta per la presentazione degli emendamenti. Dovrà invece essere valutata, anche in base alle indicazioni che potranno pervenire dalla Presidenza del Senato, l'opportunità di procedere alle votazioni prima della trasmissione della relazione tecnica e della conseguente espressione del parere da parte della Commissione bilancio, in considerazione dei rilevanti profili finanziari del disegno di legge n. 4361.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4182) PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti

(4458) VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni

(4382) MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende

(4586) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 giugno 2000.

Il senatore MULAS, intervenendo nella discussione generale, sottolinea preliminarmente che l'esigenza di introdurre forme di partecipazione alla proprietà dell'impresa da parte di chi vi lavora ha radici storiche profonde e si è andata riproponendo, sia pure con differenti modalità, in diversi periodi storici. Anche nella Costituzione repubblicana, l'articolo 46 riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende: nonostante tale importante affermazione di principio, in cinquant'anni di storia repubblicana non sono stati adottati provvedimenti ad essa conseguenti e pertanto il problema rimane tuttora aperto. Attualmente, sono all'esame della Commissione quattro disegni di legge che si differenziano tra di loro, in modo piuttosto marcato, per l'ampiezza delle misure proposte e delle materie disciplinate: in particolare, mentre due disegni di legge si propongono obiettivi più limitati, gli altri due affrontano il problema in modo più ampio e complessivo. Ciò pone un primo interrogativo, che deve costituire il punto di partenza per il successivo lavoro della Commissione, circa la portata delle norme che dovranno essere poi tradotte in un eventuale testo unificato e sottoposte alla discussione dell'Assemblea. Una tale valutazione, peraltro, dovrà anche tenere conto del tempo disponibile prima della conclusione della legislatura.

Un utile contributo a tale chiarimento preliminare potrà venire dalle audizioni, già prospettate dal relatore: esse consentiranno di conoscere gli orientamenti dei vari soggetti coinvolti nell'azionariato dei lavoratori, e in particolare delle parti sociali, e, soprattutto, di comprendere se vi è effettivamente una volontà diffusa di creare nuovi meccanismi, anche finanziari, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese. Per tali motivi alle audizioni dovrà essere dato un opportuno rilievo, anche sul piano procedurale, destinando ad esse il tempo necessario e dislocandole in orari che consentano a tutti gli interessati di prendervi parte. In passato, infatti, orari non propriamente agevoli non hanno consentito ai componenti della Commissione di prendere parte agli incontri informali programmati per altri disegni di legge.

Il PRESIDENTE osserva che sulle audizioni informali la Commissione aveva già adottato un primo orientamento, in base al quale, avviata la discussione generale, il relatore avrebbe presentato una proposta circa i soggetti da ascoltare. Ricorda altresì al senatore Mulas che, per motivi di carattere regolamentare, le suddette audizioni dovrebbero comunque avere carattere di informalità e svolgersi presso l'Ufficio di presidenza della Commissione, previa informazione a tutti i componenti di essa. Per quanto riguarda l'orario di svolgimento, assicura che esso verrà determinato in modo tale da consentire a tutti coloro che sono interessati di prendervi parte, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione.

Dopo che il relatore DUVA si è dichiarato d'accordo con le osservazioni del Presidente, riservandosi di presentare per una prossima seduta una proposta in merito ai soggetti da ascoltare, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 giugno 2000.

Il relatore DUVA illustra il seguente schema di parere, soffermandosi ampiamente sulla motivazione delle proposte di modifica in esso contenute:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, rilevando tuttavia la necessità che, per una piena e coerente aderenza del provvedimento alle finalità che ne hanno motivato l'adozione, siano introdotte nel testo le seguenti modifiche:

1. All'articolo 1 che introduce un nuovo testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, appare indispensabile sopprimere, dopo le parole "e per il tempo necessario alla formazione stessa", le seguenti: "svolta in aula o laboratorio".

Ove infatti permanesse tale modifica verrebbe meno la possibilità di deroga al divieto di adibire adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori di cui all'allegato 1 aggiunto alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo n. 345, con ciò ridimensionando fortemente le possibilità di formazione nell'ambito del rapporto di apprendistato, ed esponendo nuovamente le imprese al rischio di sanzioni. L'attuale formulazione del nuovo testo dell'articolo 7, per la parte che si propone di sopprimere, si discosta inoltre dalle indicazioni formulate nella circolare n. 1 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 gennaio 2000, che prospettava, in via interpretativa, la possibilità di considerare, nella deroga per motivi di formazione, anche il rapporto di apprendistato.

Va peraltro sottolineato che le condizioni di deroga devono restare in ogni caso subordinate all'attuazione delle procedure di sicurezza individuate dal citato articolo 7 (in particolare ai capoversi 2, 3 e 4) e a preventive e specifiche autorizzazioni delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, a piena salvaguardia delle esigenze di protezione dei giovani sul lavoro.

2. All'articolo 3 – che modifica l'allegato 1 introdotto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 345 – appare indispensabile aggiungere al comma 1 una lettera che indichi: "h) sopprimere la voce n. 13". In tale modo si eliminerebbe il divieto concernente le attività di

produzione di gomma sintetica e naturale con ciò evitando una formulazione che appare inutilmente discriminatoria nei confronti di un intero settore produttivo.

Va ricordato in proposito che nel predetto allegato 1 introdotto dal decreto legislativo 345 del 1999, alla voce n. 3, sono già individuati gli agenti chimici (tra i quali evidentemente anche quelli utilizzati nelle principali fasi di lavorazione della gomma) per i quali vige il divieto di ricorso al lavoro dei giovani.

Ciò non esclude tuttavia che possano esservi fasi che non ricadano nell'ambito di tale divieto e che invece sarebbero colpite dalla mancata soppressione della voce n. 13. Di qui l'opportunità della modifica proposta nel presente parere sulla quale si è manifestato, del resto, il comune consenso delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali del settore.

3. Al punto 27 del citato allegato 1 vi è un divieto relativo alla "condotta di veicoli di trasporto" che ove non integrato da opportune precisazioni comporterebbe l'impossibilità di far svolgere ai giovani attività che sono largamente praticate e consentite dalla normativa vigente.

Si propone perciò di integrare il punto 27 aggiungendo le parole: "con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc. in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992".

4. Nel testo proposto nell'articolo 4 va inoltre rilevato un errore materiale. Il capoverso 1 di tale articolo dello schema di decreto legislativo correttivo (che novella l'articolo 16 del decreto n. 345) si fa riferimento "all'articolo 16, comma 1" laddove ci si intende evidentemente riferire al "comma 2 del presente articolo". Appare perciò utile una correzione formale di questo punto del testo.

Per una applicazione del provvedimento che non ingeneri controversie interpretative o vuoti normativi, appare infine opportuno, sempre al capoverso 1 dell'articolo 4, sostituire il termine del 22 maggio 2000 con il rinvio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345

La Commissione fa propri infine, e ad essi rinvia, allegandoli, i rilievi e le proposte contenute nelle osservazioni espresse dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, in particolare per quanto concerne l'esigenza di precisare la cadenza temporale del limite massimo di esposizione degli adolescenti al rumore di 90 decibel».

Secondo il senatore MULAS, lo schema di parere testè illustrato dal relatore dovrebbe essere integrato con la proposta – sulla quale convergono sia le organizzazioni datoriali sia quelle dei lavoratori del comparto chimico – di modificare l'allegato 1, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 345 del 1999, nel senso di indicare tassativamente gli agenti chimici che non devono venire a contatto con i giovani lavoratori e non le diverse tipologie di lavorazioni vietate.

Dopo che il relatore DUVA ha fatto presente che l'istanza avanzata dal senatore Mulas è in parte accolta nel secondo punto dello schema di parere da lui illustrato, il PRESIDENTE invita il senatore Mulas a formulare una proposta di modifica dello schema di parere nel senso suggerito.

Il senatore MANZI rileva che l'elevamento della soglia di esposizione al rumore dei giovani lavoratori introdotto dallo schema di decreto legislativo all'esame non è affatto convincente, anche in considerazione del carattere aleatorio degli obblighi posti a carico del datore di lavoro relativamente ai controlli e alle tutele da assicurare. È altrettanto discutibile la previsione per cui la visita sanitaria di controllo può essere effettuata con periodicità superiore al limite massimo temporale, fissato dalla legislazione vigente in due anni. Nella proposta di parere illustrata dal relatore Duva, a suo parere, questi elementi sono insufficientemente chiariti e manca anche un riferimento esplicito all'esigenza di valutare l'intensità dell'esposizione al rumore in un ambito temporale determinato.

Il relatore DUVA fa presente che i rilievi del senatore Manzi sono integralmente ed esaurientemente riportati nelle osservazioni espresse dalla Giunta per gli affari delle comunità europee: nel testo della proposta di parere da lui illustrata, si è preferito non riprodurre tali osservazioni, bensì effettuare un rinvio ad esse, che, peraltro, vanno considerate parte integrante del parere stesso.

Il PRESIDENTE propone di modificare la parte finale dello schema di parere, nel senso di introdurre una formula che sottolinei e rafforzi il senso del rinvio alle osservazioni espresse dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, eventualmente esplicitando, come ha testè dichiarato il relatore, che esse costituiscono parte integrante del parere medesimo.

Convieni il senatore DUVA, il quale si riserva di formulare una proposta di modifica dello schema di parere nel senso suggerito dal Presidente per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DEL NUOVO TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1859

Art. 1.

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, viene sostituito con l'espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

Art. 2.

1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, é istituito, presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il registro degli interpreti del linguaggio dei segni e dei sistemi comunicativi ad esso affini.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta del registro di cui al comma 1; il decreto deve, comunque, prevedere:

- a) la definizione delle articolazioni territoriali del registro;
- b) la specificazione dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- c) la identificazione degli organi responsabili della tenuta del registro.

3. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove le opportune intese tra le associazioni professionali degli interpreti del linguaggio dei segni e dei sistemi comunicativi ad esso affini, ove costituite, e le associazioni dei sordi preverbali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

Art. 3.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i ministeri sono tenuti ad istituire

un numero verde, collegato con un apparecchio D.T.S. (dispositivo telefonico per sordomuti - *text telephone*) presso i loro centralini telefonici. Sono altresì tenuti a fornirsi di apparecchi DTS i numeri di pronto intervento di:

- a) carabinieri;
- b) vigili del fuoco;
- c) soccorso stradale dell'Automobile club d'Italia.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Le aziende pubbliche e private erogatrici di gas, acqua ed energia elettrica, nonché le società che gestiscono i servizi di telefonia fissa, sono tenute a dotare i rispettivi servizi di segnalazione guasti di un apparecchio DTS.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni, le strutture sanitarie pubbliche e gli istituti pubblici di istruzione frequentati da alunni sordi preverbali o che abbiano un genitore sordo preverbale provvedono a dotare i propri centralini di un numero verde, collegato con un apparecchio DTS, sulla base di piani coordinati predisposti dalle regioni e finalizzati ad una razionale distribuzione degli apparecchi predetti, al fine di evitare duplicazioni e di assicurare la copertura delle esigenze essenziali degli utenti.

5. Ai soggetti di cui al comma 3 è concesso un credito d'imposta pari a due terzi della spesa sostenuta e comunque non superiore a L. milioni. È altresì concesso un credito d'imposta pari a un terzo della spesa sostenuta, e comunque non superiore a L. milioni alle società, fondazioni, enti ed associazioni, anche non riconosciuti, che installino una linea con apparecchi DTS.

6. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 5.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.

1. Ai soggetti disabili ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concessi i seguenti benefici:

a) riconoscimento di un massimo di 700 scatti gratuiti ogni bimestre;

b) riduzione del 50 per cento dei canoni di abbonamento telefonico e radiotelevisivo.

2. I benefici di cui al comma 1, lettera a) , si applicano limitatamente ad una utenza domestica per ogni individuo affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva.

Art. 5.

1. La società concessionaria del servizio telefonico pubblico garantisce, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche collegate con apparecchi D.T.S. un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi degli abbonati predisposti dalle società che gestiscono i servizi di telefonia fissa devono includere, in corrispondenza delle linee collegate con apparecchi D.T.S., un apposito simbolo consistente in un orecchio barrato su campo blu.

Art. 7.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone ogni ... anni, un piano di aggiornamento dei sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, metro, navali.

Art. 8. – *Norma di copertura finanziaria da formulare*

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

329^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TOMASSINI ritiene, come già ha rappresentato al Presidente del Senato, che nel resoconto della seduta pomeridiana di giovedì 8 giugno si dia conto di una conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 4048, in sede di rinvio ex articolo 100 del Regolamento che non risponde alle reali posizioni emerse, soprattutto laddove si fa riferimento ad una unanimità, in realtà mai registrata, sul consenso al prosieguo del dibattito in Assemblea; peraltro tale conclusione non è neanche conforme al mandato conferito dal Presidente del Senato nella decisione che disponeva il predetto rinvio.

Non vi è dubbio che il rinvio in Commissione, nei termini in cui si è verificato, abbia rappresentato un evento senza molti precedenti, e ciò può spiegare perché il Presidente della Commissione abbia ritenuto che il mandato affidato a quest'ultima fosse a carattere meramente istruttorio; dalla lettura del resoconto stenografico dell'Assemblea, però, risulta evidente che la Presidenza del Senato ha chiesto alla Commissione igiene e sanità di esprimere un proprio parere circa la proseguibilità del dibattito sul disegno di legge in materia di procreazione medicalmente assistita anche dopo la bocciatura dell'articolo 6. Egli chiede pertanto al Presidente Carella di disporre, entro i termini assegnati dalla Presidenza del Senato per esprimere il parere, una ulteriore seduta della Commissione, in modo da consentire una votazione dalla quale risulti quale sia la linea prevalente.

Il senatore Tomassini chiede altresì che si deliberi l'acquisizione dei pareri della Commissione giustizia e della Commissione affari costituzio-

nali, pareri la cui importanza è stata segnalata dalle stesse Commissioni competenti.

Il presidente CARELLA ritiene di non poter condividere le valutazioni sottese alla richiesta del senatore Tomassini. Egli osserva infatti in primo luogo che giovedì scorso la Commissione non ha obiettato né alla sua valutazione circa il valore istruttorio del rinvio disposto dalla Presidenza del Senato, né alle conclusioni da lui formulate, vale a dire che si erano evidenziate in Commissione due opposte opinioni: da una parte quella che riteneva – secondo gli argomenti in particolare forniti dal senatore Camerini – che la soppressione dell'articolo 6 non inficiasse l'impianto complessivo del provvedimento, e dall'altra quella secondo cui invece tale soppressione determinava l'impossibilità di approvare il disegno di legge, o almeno la necessità di un intervento della Camera dei deputati diretto a restituire un senso compiuto all'articolato. Pur in presenza di tale divergenza di opinione egli ha peraltro ritenuto, senza che a ciò fosse fatta obiezione, che vi fosse unanimità sul fatto che, anche in relazione ai numerosi emendamenti presentati agli articoli successivi, dovesse essere il dibattito in Aula a determinare l'esito finale della discussione.

Quanto poi alla questione dei pareri delle Commissioni giustizia e affari costituzionali, egli ricorda di avere a suo tempo pregato il senatore D'Onofrio, che aveva accolto il suo invito, a non insistere nella richiesta di sentire la 2^a Commissione, anche dato il poco tempo disponibile e che, rispetto alla richiesta del senatore Pastore di acquisire il parere della 1^a Commissione, egli aveva fatto presente come quest'ultima non fosse stata a suo tempo in grado di esprimere un parere, nonostante questo fosse stato a lungo atteso dalla Commissione igiene e sanità.

Il senatore MANTICA si associa alla richiesta del senatore Tomassini.

Egli concorda sul carattere in qualche misura irrituale del rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, disposto dal Presidente del Senato: tuttavia proprio il carattere eccezionale della decisione assunta dalla Presidenza testimonia la particolare delicatezza della situazione che si è venuta a creare con la soppressione dell'articolo 6, che ha creato una *impasse* nella quale il parere della 12^a Commissione acquistava, seppure espresso in una forma e in una sede non letteralmente previste dal Regolamento, una particolare importanza, soprattutto per il giudizio sull'ammissibilità di subemendamenti.

La senatrice SALVATO, pur comprendendo il carattere di particolare delicatezza rivestito dalla questione degli effetti dell'articolo 6, che ha determinato il Presidente del Senato a promuovere un confronto in Commissione su tale questione, sottolinea che il dibattito in sede tecnica su aspetti di merito collegati all'approvazione di emendamenti non può in alcun modo sostituire le decisioni definitive e di carattere politico, che spettano unicamente all'Assemblea. La stessa questione dell'ammissibilità di sube-

mendamenti agli emendamenti già presentati, sollevata dal senatore Mantica, non può in alcun modo venir fatta dipendere dalle valutazioni della Commissione, trattandosi invece di una decisione da adottare in Assemblea e della quale la Presidenza del Senato deve assumersi la piena responsabilità.

In ogni caso ciò che deve essere chiaro, una volta espresso come è stato fatto nelle sedute di giovedì scorso il punto di vista dei diversi Gruppi sugli effetti della soppressione dell'articolo 6, è che il Regolamento del Senato non consente di ripristinare norme già modificate con voto dell'Assemblea, ferma restando naturalmente la possibilità per la Camera dei deputati di respingere le modifiche proposte da questo ramo del Parlamento.

Il senatore MORO concorda con la proposta del senatore Tomassini di prevedere una seduta aggiuntiva, ritenendo che l'esito del dibattito in Commissione debba essere formalizzato da un voto.

Il senatore Roberto NAPOLI osserva che il disegno di legge sulla procreazione assistita, a seguito dell'approvazione degli emendamenti ai primi cinque articoli, ha cominciato ad assumere caratteristiche assai lontane dalle esigenze e dalle finalità per cui era nato. I senatori dell'UDEUR, fedeli all'ispirazione cattolica che caratterizza la cultura del loro movimento politico, hanno ritenuto di dover votare contro l'approvazione dell'articolo 6, che era stato emendato in un senso assolutamente non condivisibile dalla sua parte. Non si può negare che la cancellazione di questa norma abbia però determinato una incoerenza sostanziale del provvedimento; nella sua personale esperienza medico-legale, egli può testimoniare come poche cose siano difficili da stabilire come la sussistenza del consenso, ed era perciò particolarmente necessario in una legge come questa, che regola procedure dalle quali nasce una nuova vita umana, disciplinare adeguatamente le modalità di espressione del consenso stesso. La posizione espressa dal Presidente della Commissione quindi appare alquanto pilatesca e tale da non cogliere l'opportunità, che pure il rinvio disposto dal Presidente del Senato offriva, di riesaminare nel suo complesso l'articolo che si era andato configurando. Così stando le cose, il Gruppo dell'UDEUR non potrà che votare contro il disegno di legge.

Il senatore DI ORIO ritiene che le conclusioni adottate dal Presidente Carella nella seduta pomeridiana di giovedì, alle quali nessuno aveva a suo tempo obiettato, siano perfettamente coerenti con i limiti entro i quali, a norma del Regolamento, la Commissione si doveva mantenere nello svolgimento dell'esame a seguito del rinvio *ex* articolo 100, comma 11.

Egli ricorda di non aver condiviso tutti gli emendamenti approvati dall'Assemblea; ciò non di meno non può che condividere quanto affermato dalla senatrice Salvato circa l'impossibilità che il Senato ritorni su votazioni già espresse.

Il senatore TOMASSINI insiste sulla contraddittorietà della decisione procedurale assunta dal Presidente della Commissione rispetto al mandato della Presidenza del Senato, così come questo risulta dal resoconto stenografico della seduta pomeridiana dell'Assemblea di mercoledì 7 giugno.

Il senatore MANTICA propone che, ove si ritenga di non dover convocare l'ulteriore seduta richiesta dal senatore Tomassini, il presidente Carella dia conto all'Assemblea delle posizioni emerse in Commissione, fra le quali quella di chi ritiene che l'esame del disegno di legge non debba proseguire, e chiedi in merito una pronuncia dell'Assemblea stessa.

Il presidente CARELLA replica di non avere il potere di promuovere la votazione richiesta dal senatore Mantica.

Dopo gli interventi della senatrice BERNASCONI, la quale ritiene che le conclusioni adottate giovedì pomeriggio rappresentino l'unico esito possibile a termini di Regolamento, e del senatore MONTELEONE, il quale concorda con il senatore Tomassini sulla necessità di un voto che conferisca un esito formale al dibattito, il senatore TOMASSINI chiede che la Commissione si pronunci sulla sua proposta di prevedere un'ulteriore seduta per l'esame del disegno di legge n. 4048 in sede di rinvio in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

La proposta del senatore Tomassini, posta ai voti, non è approvata.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

424^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio e per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(1515) LAURO ed altri. – *Interventi per lo sviluppo delle isole minori*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

– e **petizione n. 618**, ad esso attinente

(3608) Athos DE LUCA. – *Norme per lo sviluppo turistico e la salvaguardia ambientale delle isole minori*

(4279) PAROLA ed altri. – *Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle Isole minori* (Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1515, congiunzione con i disegni di legge nn. 3608 e 4279 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 3608 e 4279, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1515 e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Il presidente GIOVANELLI propone la congiunzione con il disegno di legge n. 1515 dei disegni di legge nn. 3608 e 4279, presentati successivamente all'inizio dell'esame in Commissione del primo provvedimento e vertenti sulla stessa materia.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Su proposta del presidente GIOVANELLI la Commissione conviene poi di costituire un comitato ristretto con il compito di mettere a punto un testo unificato, comitato ristretto per il quale tutti i Gruppi sono invitati a designare un proprio rappresentante.

RIMESSIONE ALL'ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4636

Il senatore RIZZI preannuncia la presentazione di una richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 4636.

Il senatore MAGGI fa presente di non poter prendere posizione su quanto preannunciato dal senatore Rizzi, in considerazione del fatto che il Governo, a quanto pare, ha presentato alcune proposte emendative volte ad introdurre articoli aggiuntivi.

Il senatore LASAGNA protesta vivamente per il carattere assai poco perspicuo del testo normativo in questione.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI fa presente al senatore Lasagna che con il disegno di legge n. 4636 si mira semplicemente a prorogare i termini di cui al decreto-legge n. 109 del 1993 e ricorda che un provvedimento d'urgenza di contenuto analogo è stato emanato anche dal governo Berlusconi. Ulteriori chiarimenti sulla portata del testo potranno essere comunque forniti dal relatore. Quanto agli emendamenti che il Governo ha proposto, l'obiettivo è quello di individuare una soluzione normativa che faccia venir meno la necessità di presentare ogni anno un provvedimento di proroga.

Il senatore VELTRI, dopo aver osservato che il relatore non mancherà sicuramente di riferire in modo esauriente sui contenuti del provvedimento, riconferma l'avviso del Gruppo Democratici di sinistra che il disegno di legge n. 4636 possa essere rapidamente esaminato in sede deliberante, fermo restando che, in caso di richiesta di rimessione in Assemblea, sarebbe comunque opportuno procedere subito in sede referente.

Il presidente GIOVANELLI avverte che è testé pervenuta una richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge n. 4636, sottoscritta da quarantuno senatori. Il provvedimento in questione sarà pertanto esaminato in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE***(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione**

(Esame e rinvio)

Il relatore RESCAGLIO osserva innanzitutto come il titolo del disegno di legge, nonché la rubrica dell'articolo 1, definiscano in modo sufficientemente chiaro il contenuto del testo normativo in esame. D'altra parte, si tratta di un provvedimento che, nella forma del decreto-legge, è stato adottato praticamente ogni anno a partire dal 1993.

Ulteriori indicazioni sono fornite dalla relazione che accompagna il disegno di legge, ove peraltro si omette di specificare quali siano i tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e i numerosi laghi a tutt'oggi interessati dal processo dell'eutrofizzazione. Si tratta di un fenomeno determinato da mutazioni naturali ed intensificatosi pericolosamente anche a seguito dell'elevato livello di inquinamento delle acque riversate in mare dai fiumi. Le misure in questione sono urgenti in quanto, tenuto conto anche del fatto che il 1° aprile scorso è iniziato il periodo di campionamento relativo alla stagione balneare 2000, appare opportuno evitare che lunghi tratti di costa siano dichiarati non balneabili, con conseguenze assai negative per l'economia turistica.

È auspicabile che quella in esame sia l'ultima della lunga serie di proroghe iniziata nel 1993, tenuto conto della possibilità che nel prossimo mese di settembre il problema sia affrontato in radice.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RIZZI chiede al rappresentante del Governo di fornire alcuni indispensabili chiarimenti, anche in considerazione del fatto che tanto il testo normativo quanto la relazione che lo accompagna appaiono a dir poco superficiali e per nulla puntuali. Innanzitutto, andrebbe specificato quali siano i tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e i numerosi laghi interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione mentre, per altro verso, sarebbe necessario chiarire non soltanto agli operatori ma soprattutto ai cittadini se e in che misura possano derivare conseguenze negative per la salute umana dalla fissazione di limiti più permissivi per il parametro dell'ossigeno disciolto nell'acqua. Lumi dovrebbero essere infine dati per quanto riguarda il programma di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie.

Il senatore MANFREDI chiede al rappresentante del Governo se l'ennesima proroga di cui al disegno di legge in esame preluda ad un intervento legislativo o all'adozione di misure volte ad affrontare il problema dell'eutrofizzazione, oppure se si faccia semplicemente affidamento su una riduzione spontanea del fenomeno.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che, in linea di massima, nelle acque eutrofiche si riscontra una certa carenza del parametro dell'ossigeno disciolto, senza però che ciò comporti alcun pericolo per la salute umana.

Il senatore BORTOLOTTO rileva innanzitutto come la legge n. 470 del 1982 avesse recepito una direttiva comunitaria del 1975 sulla qualità delle acque di balneazione, venendo incontro alle pressanti richieste delle associazioni ambientaliste. Quel provvedimento, peraltro, elencava un numero limitato di parametri, omettendo di prevedere specifici controlli sulla presenza delle acque di metalli e di altre sostanze inquinanti; oltretutto, veniva previsto un meccanismo per nulla rigoroso, con la possibilità di an-

dare al di là dei valori limite. Quanto al parametro dell'ossigeno disciolto, il valore in questione può variare sensibilmente per la presenza di un'ingente quantità di alghe le quali, in alcuni periodi aumentano i livelli dell'ossigeno mentre in altri, quando vanno in putrefazione, ne determinano una sensibile riduzione. In ogni caso è vero che la sussistenza di tale fenomeno non crea, di per sé, alcun problema di carattere sanitario.

D'altra parte, il fenomeno dell'eutrofizzazione è dovuto essenzialmente a numerose sostanze provenienti dagli scarichi abusivi, sostanze riversate in mare dai fiumi, nonché al massiccio uso di fertilizzanti da parte degli agricoltori. Pertanto, se la proroga in questione può ritenersi motivata, non v'è dubbio che occorra adottare misure volte ad intensificare i controlli per l'individuazione degli scarichi abusivi, adeguando la normativa di cui alla legge n. 470 del 1982 alle mutate condizioni.

Quanto infine alle proposte emendative presentate dal Governo, destano perplessità quella volta a far sì che i valori limite, con provvedimento regionale, possano essere temporaneamente considerati come valori guida, nonché quella con la quale si prevede che la mancata adozione del provvedimento che vieta la balneazione è punita con una sanzione amministrativa da 10 a 20 milioni di lire.

Il senatore CAPALDI dichiara che gli interventi strutturali contro l'eutrofizzazione hanno avuto un'efficacia maggiore di quelli depurativi, ma manca ancora una mappatura dei punti di dilavazione dell'uso di fitofarmaci in agricoltura. Contribuire alla maggior certezza dei parametri di legge è necessario, ma occorre anche distinguere tra rispetto della salute e criteri di balneabilità: in tale questione non c'è un motivo reale di scontro politico, in quanto occorre raggiungere un punto di equilibrio tra elasticità dei valori ed esigenze di sorveglianza delle acque. Va comunque recisamente scartato ogni intervento emendativo che si incentri sulla vieta costruzione della responsabilità oggettiva dei sindaci per fatti non dipendenti dal loro operato.

In una materia oggetto di normazione comunitaria il senatore MAGGI non ravvisa estremi per introdurre surrettiziamente criteri di elasticità: trasferire la questione alle regioni, come proposto dal Governo negli emendamenti preannunciati, sarebbe un metodo foriero di ulteriori deroghe, con l'aggravante di crearne a tempo indeterminato. Del resto, è scarsamente comprensibile che un disegno di legge depositato il 30 maggio scorso dal Governo abbia necessità di emendamenti, su iniziativa del medesimo Governo, a poco più di due settimane dalla sua presentazione.

Il senatore LASAGNA ravvisa un conflitto tra due verità nella situazione della balneazione in Italia: le conclamate asserzioni di una fonte ambientalista vicina alla maggioranza evidenziano vaste aree costiere ad elevata qualità delle acque, fondandosi su rilevazioni primaverili; il Governo dietro una formulazione testuale criptica propone, con il disegno di legge in titolo (che per essere migliorato dovrebbe soltanto essere ritirato),

un'ennesima deroga in merito all'ossigeno disciolto. Le varie cause dell'eutrofizzazione non sono così affrontate, mentre l'effetto è sempre occultato dietro l'annuncio dei marginali miglioramenti conseguiti: in realtà, il *surplus* di popolazione nelle località balneari in estate grava su reti fognarie e depurative insufficienti perché rapportate alle esigenze delle popolazioni residenti in inverno.

Il presidente GIOVANELLI prima di chiudere la discussione generale ricorda che l'azione di difesa dall'eutrofizzazione risale nel tempo, stante l'elevato carico antropico (residenziale, agricolo e produttivo) sulla pianura Padana: esso non può essere smaltito integralmente dal mare Adriatico, dove il parametro dell'ossigeno disciolto non è buono. È eccessivo però dedurre la non balneabilità per motivi di salute, visto che la capacità di autodepurazione delle acque marine è di gran lunga più efficace che nelle acque dolci (ed i laghi sono l'area di sofferenza maggiore, per quanto riguarda l'eutrofizzazione); lo spirito di responsabilità dovrebbe dissuadere i Gruppi dal fare oggetto di battaglia politica la questione, che non dipende dalle aree costiere adriatiche più di quanto non dipenda dall'assenza di un depuratore a Milano.

Un suggerimento di metodo va anche indirizzato al Governo, che proprio in questi giorni ha presentato in Parlamento per il parere uno schema di decreto legislativo di modifiche al decreto n. 152 del 1999: poiché quest'ultimo testo, all'articolo 9, disciplina la balneabilità delle acque, sarebbe piuttosto quella la *sedes materiae* per una normativa a regime del tenore proposto dal Governo con i preannunciati emendamenti.

Assentisce il relatore RESCAGLIO.

Replica il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, dichiarandosi anzitutto disposta a valutare la proposta metodologica del Presidente; gli emendamenti preannunciati, peraltro, consentivano di affrontare la questione non soltanto con deroghe temporanee ma con una normativa a regime, condizionata ad un programma di sorveglianza regionale ed alla preconditione dell'esclusiva eziologia eutrofica per il superamento dei parametri. Ricorda infine che il rapporto annuale sullo stato della balneazione rappresenta l'unica voce autorizzata del Governo sulla materia, per cui è improprio ascrivere ad organizzazioni ambientaliste una prorogativa nel fornire dati sulle coste italiane.

Non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è fissato per le ore 18 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA GIOVEDÌ 15 GIUGNO

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata per le ore 8,30 di giovedì 15 giugno 2000 con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) *Nuova disciplina delle adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) *Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) *Nuove disposizioni in materia di adozioni*, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi*

(1895) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa*

(3128) *Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori*

(3228) *SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 8 giugno 2000.

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore, senatore CALLEGARO, aveva illustrato, tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione, una nuova formulazione dell'articolo 13 (emendamento 13.5 nuovo testo). Pone quindi ai voti il suddetto emendamento che risulta approvato. Conseguentemente la votazione preclude tutti gli altri emendamenti all'articolo 13, fatta eccezione per gli emendamenti aggiuntivi 13.0.1 e 13.0.2 che il senatore PIANETTA, su invito del relatore, dichiara di ritirare.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 14 (emendamento 14.15 nuovo testo) che si pone quale tentativo di mediazione tra i numerosi emendamenti presentati a tale articolo. In particolare, si prevede che avverso la sentenza, il pubblico ministero e la altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello e che la Corte pronuncia sentenza in Camera di consiglio e provvede al suo deposito in Cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. Il comma 2 prevede il ricorso in Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Il comma 3 infine fissa l'udienza di discussione dell'appello del ricorso entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19 e 14.20.

Posto in votazione, l'emendamento 14.15 (nuovo testo) del relatore CALLEGARO risulta approvato. Conseguentemente risultano preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 14, fatta eccezione per l'emendamento aggiuntivo 14.20 che il senatore PIANETTA, accogliendo l'invito del relatore, acconsente a ritirare.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 15 (emendamento 15.8) che prevede che la sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità sia trascritta entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 15.8 del relatore CALLEGARO. Conseguentemente risulta preclusa la votazione di tutti gli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 16 (emendamento 16.5) che prevede che lo stato di adottabilità possa cessare per revoca nell'interesse del minore in quanto siano venute meno le condizioni di abbandono morale e materiale di cui all'articolo 8, comma 1. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

Sulla nuova formulazione proposta dal relatore si apre una discussione in cui intervengono i senatori CAMERINI, PINGGERA, ANTONINO CARUSO, STIFFONI e il relatore CALLEGARO, relativamente alla possibilità o meno di prevedere ulteriori ipotesi per la possibilità di revoca dello stato di adottabilità del minore. Al termine della discussione si conviene tuttavia sul mantenimento dell'impostazione proposta dal relatore.

La Commissione concorda quindi di dare per illustrati gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 16.5 del senatore Callegaro. Conseguentemente restano preclusi gli altri emendamenti all'articolo 16.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 17 (emendamento 17.16 nuovo testo) che prevede che i coniugi che intendono adottare presentino domanda al tribunale per i minorenni. È consentita la presentazione di più domande a più tribunali, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

In ogni momento agli adottanti devono essere fornite notizie, se richieste, sullo stato del procedimento. L'articolo stabilisce altresì che le indagini del tribunale per i minorenni debbano concludersi al massimo entro novanta giorni e riguardino in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica degli adottanti, la loro idoneità affettiva. A conclusione delle indagini, il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato, vigila poi sul buon andamento dell'affidamento, avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca gli affidatari e il minore alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà.

Sull'emendamento proposto dal relatore, si apre una discussione in cui intervengono le senatrici BRUNO GANERI, BERNASCONI, la Presidente MAZZUCA POGGIOLINI e i senatori CAMERINI, STIFFONI, ANTONINO CARUSO, PINGGERA, FASSONE, RESCAGLIO, BOSI e il relatore CALLEGARO, relativamente all'opportunità di sostituire la pa-

rola «coniugi» con la parola «coppia», all'utilità o meno di mantenere gli ascendenti degli adottanti tra i soggetti uditi dal tribunale dei minorenni, nonché alla previsione di affiancare allo psicologo anche un assistente sociale nell'audizione del minore da parte del tribunale per i minorenni, in caso di accertate difficoltà nell'andamento dell'affidamento preadottivo.

Accogliendo talune delle osservazioni proposte, il relatore, senatore CALLEGARO, propone una nuova formulazione dell'articolo 17 (emendamento 17.16 nuovissimo testo).

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48 e l'emendamento aggiuntivo 17.49.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 17.16 (nuovissimo testo) del senatore Callegaro che risulta approvato. Conseguentemente è preclusa la votazione di tutti gli altri emendamenti all'articolo 17, fatta eccezione per l'emendamento aggiuntivo 17.49 della Presidente Mazzuca Poggiolini che viene ritirato dalla proponente, con l'intenzione di ripresentarlo con riferimento a diverso articolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,25.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 130-bis, 160-bis, 445-bis, 1697-bis, 852, 1895,
3128 e 3228**

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. Il Tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il Tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile"».

13.5 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 498 del 22 settembre 1988, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"ee) la sezione di corte d'appello per le adozioni e gli affidamenti"».

13.0.1

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter.

1. Il Consiglio superiore della magistratura in collaborazione con il Ministro di grazia e giustizia provvede alla realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari adetti agli uffici giudiziari competenti in materia di adozione e di affidamento».

13.0.2

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. – 1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in Camera di Consiglio e provvede al deposito della stessa in Cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì l'ultimo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi"».

14.15 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello, sezione per i minorenni.

2. In caso di appello il Presidente del Tribunale per i minorenni nomina un Curatore speciale al minore che lo rappresenta sentite le parti e le persone presso le quali è collocato il minore.

3. La Corte d'Appello decide sentite le parti, il Pubblico Ministero, il Curatore speciale e, ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell'ar-

ticolo 16, effettuato ogni altro opportuno accertamento. La sentenza viene resa pubblica mediante lettura immediata del dispositivo».

14.1

TOMASSINI, PIANETTA

Al comma 1, sostituire l'articolo 17 ivi richiamato con il seguente:

«1. Avverso la sentenza, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'Appello da parte del pubblico ministero, dei genitori, dei parenti entro il terzo grado e dal curatore speciale del minore. La Corte d'Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento che ritiene opportuno, pronuncia sentenza dandone immediata lettura del dispositivo e depositando la stessa in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, al curatore speciale del minore e alle altre parti comparse.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, per i motivi di cui al comma 1, numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

14.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire l'articolo 17 ivi richiamato con il seguente:

«1. Avverso il decreto, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla Corte d'Appello da parte del pubblico ministero, dei genitori, dei parenti entro il terzo grado e dal curatore speciale del minore. La Corte d'Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento che ritiene opportuno, pronuncia sentenza dandone immediata lettura del dispositivo e depositando la stessa in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero, al curatore speciale del minore e alle altre parti comparse.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, per i motivi di cui al comma 1, numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».

14.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Nel comma 1, dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, dopo le parole: «sentite le parti» sopprimere le parole: «e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell'articolo 16».

14.4

FASSONE

Nel comma 1, dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sostituire le parole: «il pubblico ministero e le altre parti, compreso il curatore speciale del minore» con le parole: «i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16».

14.5

FASSONE

Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, dopo le parole: «sentite le parti» sopprimere le parole: «e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell'articolo 16».

14.6

FASSONE

Nel comma 1, dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sostituire le parole: «il pubblico ministero e le altre parti, compreso il curatore speciale del minore» con le parole: «i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16».

14.7

FASSONE

Dopo la parola: «impugnazione» le altre parti, compreso il curatore speciale del minore, possono proporre impugnazione si aggiungano le parole: entro 60 giorni dalla notifica».

14.8

MAGGIORE

All'articolo 14, al comma 1, dell'articolo 17 sostituire le parole: «sezione per i minorenni» con le parole: «sezione per le adozioni e gli affidamenti».

14.9

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Al comma 2, dell'articolo 17 richiamato, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».

14.10 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: «... motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5» con le seguenti: «motivi di cui al numero 3».

14.11 TOMASSINI, PIANETTA

All'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: «articolo 160» con le seguenti: «articolo 360».

14.12 TOMASSINI, PIANETTA

Sostituire il comma 2 dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, con il testo vigente.

14.13 FASSONE

Sostituire il comma 2 dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, con il testo vigente.

14.14 FASSONE

Al comma 2 sostituire le parole: «art. 160» con: «art. 360».

14.15 CALLEGARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sentenze di cui ai commi precedenti devono essere pronunciate entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con l'obbligo della contestuale lettura del dispositivo».

14.16 RESCAGLIO, LO CURZIO

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: «fissata entro tre mesi» aggiungere le seguenti: «e discussa entro i successivi sei mesi».

14.17

TOMASSINI, PIANETTA

Dopo il comma 3, dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, aggiungere il seguente comma 4:

«4. Avverso il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 16 possono proporre opposizione davanti al tribunale per i minorenni il pubblico ministero e il tutore. Il tribunale, se respinge l'opposizione, pronuncia decreto non impugnabile. In caso contrario pronuncia sentenza ai sensi dell'articolo 15».

14.18

FASSONE

Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, aggiungere il seguente comma 4:

«4. Avverso il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 16 possono proporre opposizione davanti al tribunale per i minorenni il pubblico ministero e il tutore. Il tribunale, se respinge l'opposizione, pronuncia decreto non impugnabile. In caso contrario pronuncia sentenza ai sensi dell'articolo 15».

14.19

FASSONE

Dopo il comma 3 dell'articolo 17 ivi richiamato è aggiunto il seguente: «Le sentenze relative alle impugnazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere emesse entro il termine di tre mesi dalla prima udienza di discussione».

14.20

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del Cancelliere del Tribunale per i minorenni su apposito registro conservato presso la Cancelleria del Tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il Cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al Cancelliere del Tribunale per i minorenni"».

15.8

CALLEGARO

Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sostituire le parole: «definitiva sullo» con le seguenti: «che dichiara in via definitiva lo».

15.1

FASSONE

Al comma 1, all'inizio dell'articolo 18 richiamato, inserire il seguente comma:

«1. La cancelleria del tribunale dei minorenni tiene un apposito registro per i procedimenti di dichiarazioni di adottabilità di minorenni».

15.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1, all'articolo 18 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «sullo» con le seguenti: «che dichiara lo».

15.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 dell'articolo 18 richiamato, sostituire le parole: «su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso» con le seguenti: «sul registro di cui al comma precedente».

15.4

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, sostituire le parole: «definitiva sullo» con le seguenti: «che dichiara in via definitiva lo».

15.5

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 18 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva» con le seguenti: «cinque giorni dalla comunicazione della definitività della sentenza».

15.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio con sentenza» aggiungere le seguenti: «resa pubblica mediante lettura immediata del dispositivo».

15.7

PELLICINI

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 1 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato"».

16.5

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire l'articolo 21 ivi richiamato con il seguente:

«1. Lo stato di adottabilità cessa altresì a seguito di provvedimento di revoca che è pronunciato dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero, quando è revocato il consenso prestato dal minore che ne abbia diritto ovvero, nell'interesse di questi, quando risultano esserne venuti meno i presupposti e le condizioni.

2. I genitori, i parenti entro il quarto grado, il tutore ed il minore stesso hanno diritto di richiedere al pubblico ministero di promuovere il procedimento di revoca di cui al comma 1 e questi vi provvede senza indugio, avendone accertato la sussistenza di un principio di fondatezza e,

salvo il caso in cui vi sia revoca del consenso prestato dal minore che ne abbia diritto, qualora non sia in atto l'affidamento preadottivo».

16.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire l'articolo 21 ivi richiamato con il seguente:

«1. Lo stato di adottabilità cessa altresì a seguito di provvedimento di revoca che è pronunciato dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero, dei genitori, dei parenti entro il quarto grado del tutore e del minore stesso, quando è revocato il consenso prestato da quest'ultimo che ne abbia diritto, ovvero, nell'interesse del medesimo, quando risultano essere venuti meno i presupposti e le condizioni.

2. Lo stato di adottabilità può essere revocato, salvo il caso in cui vi sia revoca del consenso prestato dal minore che ne abbia diritto, solo qualora non sia in atto l'affidamento preadottivo».

16.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo 21 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ivi modificato, con il testo vigente della medesima.

16.3

FASSONE

Al comma 1, all'articolo 21 richiamato, sopprimere il comma 4.

16.4

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Art. 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – 1. L'articolo 22 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – 1. I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne

dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relative ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

1-bis. In ogni momento agli adottanti, qualora richiesto, devono essere fornite notizie sullo stato del procedimento.

2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle professionalità di competenza delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

3. Le indagini, che dovranno essere tempestive e concludersi al massimo entro novanta giorni, dovranno riguardare in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l'idoneità affettiva.

4. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

5. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle indagini di cui al terzo comma, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

6. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

7. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale"».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – 1. L'articolo 22 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – 8. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relative ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

1-bis. In ogni momento a coloro che intendono adottare, devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

9. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma seguente, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle professionalità di competenza delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

10. Le indagini, che devono concludersi al massimo entro novanta giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore, l'idoneità affettiva.

11. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

12. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, qualora ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle indagini di cui al terzo comma, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con decreto motivato. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

13. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

14. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche sepa-

ratamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale"».

17.16 (Nuovissimo testo)

CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni.

2. In caso di appello il Presidente del Tribunale per i minorenni nomina un Curatore speciale al minore che lo rappresenta sentite le parti, e le persone presso le quali è collocato il minore.

3. La Corte d'appello decide sentite le parti, il Pubblico Ministero, il Curatore speciale e, ove occorra, le persone indicate nel comma 2 dell'articolo 16, effettuato ogni altro opportuno accertamento. La sentenza viene resa pubblica mediante lettura immediata del dispositivo».

17.1

PELLICINI

Al comma 1, primo paragrafo, dopo la parola: «I» sostituire la seguente: «coniugi» con l'altra: «soggetti».

Al comma 3, dopo la parola: «entro» sopprimere le parole: «sessanta giorni,» e sostituirle con le seguenti: «centoventi giorni».

Al comma 4, sostituire le parole: «le coppie» con le seguenti: «i soggetti».

Al comma 5, dopo le parole: «pubblico ministero,» sopprimere le parole: «gli ascendenti degli adottanti ove esistano» e alla fine dell'ultimo periodo, sostituire le parole: «alla coppia prescelta» con le seguenti: «i soggetti prescelti».

17.2

MONTAGNINO

Al primo paragrafo del comma 1, dopo la parola: «I» sostituire la parola: «coniugi» con la seguente: «coppia», e conseguentemente, sostituire i verbi: «intendono» e «devono» con: «intende» e «deve».

Al secondo periodo, sostituire le parole: «ai medesimi coniugi» con le seguenti: «la medesima coppia».

17.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1 della legge 184/83 sostituire la parola: «coniugi» con la parola: «persone».

17.4

DE LUCA Athos

Al comma 1 dopo le parole: «ne dia comunicazione» inserire le seguenti: «a tutti i tribunali in precedenza richiesti».

17.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata».

17.6

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1 sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «due anni».

17.7

MAGGIORE

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi, per quanto di competenza, delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere» con le seguenti: «che devono essere avviate tempestivamente ed espletate entro il termine massimo di centoventi giorni» e conseguentemente sopprimere, al capoverso 3, le parole: «che dovranno essere tempestive e concludersi al massimo entro sessanta giorni».

17.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni momento agli adottanti, qualora richiesto, devono essere fornite notizie sullo stato del procedimento».

17.9

SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole da: «ai servizi socio-assistenziali» fino alla fine del comma con le seguenti: «alle competenti professionalità dei servizi socio-assistenziali o delle aziende sanitarie locali e ospedaliere».

17.10

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 2, dopo la parola: «ricorrendo» sostituire le parole: «ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi, per quanto di competenza,» con le parole: «ai servizi consultoriali».

17.11

CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 2, dopo le parole: «enti locali singoli o associati» sopprimere la parola: «anche».

17.12

PIANETTA, TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «motivi di cui ai numeri 3, 4, 5» con le seguenti: «motivi di cui al numero 3».

17.13

PELLICINI

Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 160» con le seguenti: «articolo 360».

17.14

PELLICINI

Al comma 2, dopo la parola: «ricorrendo» sostituire le parole: «ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi, per quanto di competenza,» con le parole: «ai servizi consultoriali».

17.15

MELUZZI, MANIS

Al comma 2 dopo la parola: «avvalendosi» aggiungere le parole: «delle professionalità di competenza».

17.16

CALLEGARO

Al comma 2, sostituire le parole: «per quanto di competenza» con la seguente: «nonchè».

17.17

CALLEGARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le indagini, che dovranno iniziare tempestivamente e concludersi al massimo entro novanta giorni, saranno effettuate da un assistente sociale per quanto riguarda la situazione personale ed economica, nonché l'ambiente familiare e sociale degli adottanti, e da uno psicologo per quanto riguarda la loro capacità di educare il minore, il loro stato psico-fisico, le loro motivazioni all'adozione, la loro idoneità affettiva».

17.18

CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Al comma 3, dopo le parole: «fissata entro tre mesi» aggiungere le seguenti: «e discussa entro i successivi sei mesi».

17.19

PELLICINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le indagini, che dovranno iniziare tempestivamente e concludersi al massimo entro novanta giorni, saranno effettuate da un assistente sociale per quanto riguarda la situazione personale ed economica, nonché l'ambiente familiare e sociale degli adottanti, e da uno psicologo per quanto riguarda la loro capacità di educare il minore, il loro stato psico-fisico, le loro motivazioni all'adozione, la loro idoneità affettiva».

17.20

MELUZZI, MANIS

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».

17.21

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole: «, che dovranno essere tempestive e concludersi al massimo en-

tro sessanta giorni» *con le seguenti*: «dovranno essere avviate tempestivamente ed espletate entro il termine massimo di centoventi giorni e».

17.22

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3 dell'articolo 22 ivi richiamato, sopprimere le parole: «l'idoneità affettiva».

17.23

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

All'articolo 22, comma 3 della legge n. 184 del 1983, sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti*: «novanta giorni».

17.24

DE LUCA Athos

Al comma 3, sostituire le parole: «60 giorni» *con le seguenti*: «90 giorni».

17.25

CALLEGARO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sentenze di cui ai commi precedenti devono essere pronunciate entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con l'obbligo della contestuale lettura del dispositivo».

17.26

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3 dell'articolo 22 richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato per una sola volta di al massimo sessanta giorni».

17.27

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I servizi sociali devono dare inizio alle indagini entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di adozione. Le indagini devono concludersi inderogabilmente entro novanta giorni. Esse dovranno

riguardare in particolare la capacità di educare il minore, il contesto ambientale in cui vivono gli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore».

17.28

SALVATO

Il comma 4 dell'articolo 22 ivi richiamato è soppresso.

17.29

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

All'articolo 22, comma 4, della legge n. 184 del 1983, sostituire la parola: «coppie» con la seguente: «persone».

17.30

DE LUCA Athos

Al comma 5, dopo le parole: «pubblico ministero», togliere le parole: «gli ascendenti degli adottanti ove esistano».

17.31

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 5, sostituire le parole: «se opportuno», con le parole: «salvo che risulti inopportuno ed alteri il suo equilibrio psico-emotivo».

17.32

CALLEGARO

Al comma 1 e 5 dell'articolo 22 richiamato, dopo le parole: «anche il minore di età inferiore» inserire le seguenti: «ed i parenti entro il quarto grado».

17.33

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 aggiungere le parole: «entro trenta giorni dalla conclusione delle indagini di cui al comma 3» dopo la parola: «dispone».

17.34

CENTARO, SCOPELLITI, PIANETTA

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «gli ascendenti degli adottanti ove esistano».

17.35

SALVATO

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 6, sostituire le parole: «trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18» con le seguenti: «immediatamente annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18».

17.36

CARUSO Antonino BUCCIERO

Al comma 7, sopprimere le parole: «e dei servizi locali» e sostituirle con le parole: «, dei servizi sociali e consultoriali».

17.37

PIANETTA, TOMASSINI

Il comma 7 della proposta di legge venga così modificato:

«Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare dei servizi locali.

Durante il periodo di affidamento preadottivo la coppia adottante sarà assistita dal servizio sociale e da uno psicologo infantile per la soluzione dei problemi che il minore dovesse incontrare durante l'inserimento nella nuova famiglia.

In caso di accertate difficoltà convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso di uno psicologo, al fine di valutare insieme le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone terapie di sostegno psicologico e sociale».

17.38

MAGGIORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e degli operatori del consultorio familiare. In caso di accertate difficoltà convoca, anche separatamente, gli affidatari ed il minore al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà, richiedendo la consulenza di uno psicologo per la migliore comprensione e l'eventuale trattazione del caso».

17.39

CASTELLANI Carla, MONTELEONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, avvalendosi anche del giudice tutelare e degli operatori del consultorio familiare. In caso di accertate difficoltà convoca, anche separatamente, gli affidatari ed il minore al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà, richiedendo la consulenza di uno psicologo per la migliore comprensione e l'eventuale trattazione del caso».

17.40

MELUZZI, MANIS

Al comma 7, sostituire la parola: «terapie» con: «interventi».

17.41

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 7, sostituire la parola: «locali» con le seguenti: «degli enti locali».

17.42

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 7, sopprimere la parola: «accertate».

17.43

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 7, sostituire le parole: «valutare insieme le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone terapie» con le seguenti: «individuare l'origine e le cause. Ove ritenuto necessario ed utile dispone l'attuazione di specifiche azioni»

17.44

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 7 dell'articolo 22 richiamato, dopo le parole: «al fine di valutare» sopprimere la seguente: «insieme».

17.45

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 7, sostituire le parole: «ove necessario, dispone terapie di sostegno psicologico e sociale» con le seguenti: «e prospettare misure di sostegno».

17.46

SALVATO

Al comma 7, sostituire, alla fine del comma, la parola: «terapie» con la seguente: «interventi».

17.47

MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 7 dell'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, ivi sostituito, sopprimere l'ultimo periodo.

17.48

CAMERINI, RUSSO, DANIELE GALDI

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

*«7-bis. L'ente locale predispone particolari interventi di sostegno, anche economici per incentivare l'adozione di minori portatori di *handicap*, malati o vicini al compimento della maggiore età».*

17.49

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato, e per il commercio con l'estero, Cesare DE PICCOLI.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nei giorni 22 e 23 giugno prossimi una delegazione della Commissione sarà a Trento e a Bolzano per incontrare i vertici della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) fa presente che il disegno di legge sull'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è stato inserito nel programma dei lavori del Senato. Pertanto, ove il provvedimento venisse calendarizzato per la prossima settimana, sarebbe opportuno rinviare gli incontri.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

(Testo unificato S. 751, S. 3814 e S. 4515) *Inquinamento luminoso e risparmio energetico*

(Parere alle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP), *relatore*, riferisce che il testo all'esame della Commissione unifica tre disegni di legge di iniziativa

parlamentare in materia di inquinamento luminoso, tale intendendosi (articolo 1, comma 2) ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente destinata e specialmente verso la volta celeste. In effetti, si calcola che circa il 30 per cento di energia sia dispersa verso il cielo, determinando un cospicuo spreco di risorse ed alterazione delle condizioni naturali di illuminazione con possibili danni alla flora, all'avifauna, alle persone e all'attività di ricerca astronomica.

Dopo aver illustrato il testo unificato, che si compone di 12 articoli, il relatore si sofferma sui profili di competenza della Commissione ed evidenzia che recentemente diverse regioni (Veneto, Valle d'Aosta, Toscana, Lombardia e Lazio) hanno adottato proprie leggi per prevenire l'inquinamento luminoso, ed altre hanno all'esame analoghe proposte di legge, dando prova di attenzione e sensibilità per il problema. Precisa quindi che il potere delle regioni di legiferare in questo specifico ambito è da ricondurre alla potestà in materia di disciplina dell'assetto del territorio, potestà di tipo concorrente per le regioni a statuto ordinario ed esclusiva, o primaria, per le regioni a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano. Discende da questo riparto delle competenze la considerazione che lo Stato può emanare una propria disciplina nazionale sotto forma di legge-quadro limitatamente agli aspetti di principio, mentre è escluso, in linea di massima, ogni intervento normativo esteso alle regioni a statuto speciale. Per altri versi, il testo in esame investe profili attinenti alla materia dell'utilizzo dell'energia, settore rientrante nella competenza statale, ma largamente devoluto agli enti territoriali dagli articoli 29, 30 e 31 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112 e, precedentemente, dalla legge n. 10 del 1991. A questo riguardo si pone quindi un problema di coerenza della normativa in esame con gli indirizzi generali di politica legislativa in tema di decentramento.

Il relatore svolge quindi una serie di osservazioni critiche riferite al testo unificato. Innanzitutto, rispetto alle disposizioni che delineano il riparto delle competenze tra i vari livelli di governo del territorio, appaiono troppo esigui i poteri riconosciuti alle regioni: il provvedimento dovrebbe limitarsi a enunciare criteri e principi fondamentali per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale e per le province autonome va inserita una clausola di non applicazione della disciplina nazionale alle stesse, a salvaguardia delle competenze ad esse spettanti. Appare necessaria anche una norma di chiusura, che assegni alle regioni compiti e funzioni non espressamente menzionati, dando nel contempo carattere di tassatività all'articolo 2 (competenze statali), nel rispetto del principio del *favor* per il decentramento. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, che configura il potere di indirizzo e coordinamento, è necessario chiarire gli aspetti formali e sostanziali di tale potere; sotto il primo profilo deve essere specificato che l'adozione degli atti di indirizzo (anche tecnico) deve avvenire nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59; inoltre è necessaria la presenza di norme (legislative) che fondino sostanzialmente l'esercizio della fun-

zione, dettando criteri sufficienti a delimitarne il contenuto sulla base del principio di legalità formale e sostanziale, di cui, da ultimo, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 408/1998. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), in linea con quanto più sopra affermato, ritiene più corretto demandare alle regioni la determinazione e disciplina della tipologia degli strumenti di pianificazione e di attuazione amministrativa, che già oggi appaiono diversificati nelle varie realtà (alcune, ad esempio, già prevedono una pianificazione a due livelli, regionale e comunale). D'altra parte anche i compiti affidati ai comuni, come l'adozione di piani regolatori dell'illuminazione e la gestione delle procedure autorizzatorie per tutti gli impianti, appaiono assai onerosi e manca ogni previsione di intervento economico che faccia fronte a tali impegni. Con riferimento all'articolo 6, l'individuazione degli osservatori astronomici dovrebbe avvenire previa intesa (o consultazione) della Conferenza unificata.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 7, osservando come appaia necessario che nella determinazione dei limiti alle emissioni luminose inquinanti si tenga conto della vigente legislazione regionale, rinviando in ogni caso ai criteri definiti (o in corso di definizione) in sede UNI. Per quanto riguarda l'articolo 9, che concerne l'applicazione delle sanzioni amministrative, la disposizione appare certamente giustificata da evidenti ragioni di interesse pubblico; peraltro l'esplicita attribuzione al corpo della polizia municipale della competenza a adottare i provvedimenti di diffida pare in contrasto con l'autonomia organizzativa dei comuni. Con riferimento all'articolo 10, infine, andrebbero considerate forme di incentivazione alla sostituzione volontaria dei corpi illuminanti obsoleti tipo «rottamazione».

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) osserva che la relazione coglie alcuni aspetti del testo in esame da cui emerge una scarsa attenzione per le autonomie territoriali. Sotto questo profilo, egli critica l'adozione di criteri puntuali anziché di principi fondamentali. Pertanto, anche se certamente il tema dello spreco di energia è assai attuale e abbisogna di risposte adeguate da parte dell'ordinamento, è dell'avviso che il parere debba con forza affermare l'esigenza del rispetto delle competenze delle regioni.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) rileva come dal testo in esame non emerga un'adeguata considerazione degli aspetti, del tutto particolari, che riguardano i comuni a vocazione turistica. Inoltre esprime la preoccupazione che non siano state considerate le esigenze della navigazione marittima. Andrebbe infine prestata maggiore attenzione alla problematica degli incentivi.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) giudica condivisibile la proposta di legge in esame. Infatti, specialmente nelle zone turistiche, si riscontrano impianti di illuminazione, ormai obsoleti, che sono decisamente sproporzionati rispetto alle esigenze reali. Condivide peraltro le perplessità

esprese dal relatore e dal senatore Gubert in ordine all'incidenza del testo sui poteri degli enti territoriali. A suo avviso lo Stato dovrebbe limitarsi alla determinazione di *standard* nazionali. Sotto tale profilo gli articoli 2 e 3 sono sicuramente da modificare.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS) ritiene che debba essere correttamente impostato il problema del rapporto tra momento prevalentemente tecnico di determinazione dei parametri e degli *standard* e poteri regionali. Si tratta di una questione di carattere generale, che attualmente è oggetto di accese discussioni con riferimento ai disegni di legge sull'*elettrosmog*. A suo avviso sarebbe assurdo costringere le imprese a realizzare i propri prodotti secondo criteri tecnici difformi da regione a regione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) precisa di aver fatto riferimento a *standard* definiti a livello nazionale.

Anche il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) è dell'avviso che gli articoli 2 e 3 del testo unificato debbano essere radicalmente modificati. Conviene con il senatore Andreolli in ordine all'esigenza che l'intervento dello Stato si debba limitare alla definizione di parametri tecnici.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP), ad integrazione del precedente intervento, richiama l'attenzione sull'esigenza che la formulazione di alcune norme sia meno vaga. In particolare, cita l'articolo 7, comma 1, del testo unificato, ove il riferimento all'obbligo di esecuzione a norma degli impianti «in fase di appalto» non risulta affatto perspicuo, non essendo chiaro se l'obbligo stesso riguardi gli appalti già aggiudicati o in corso di aggiudicazione. Inoltre, nel secondo periodo del medesimo comma 1, si stabiliscono requisiti per gli impianti in fase di esecuzione, che sono qualificati come obbligatori «ove possibile». A suo giudizio è necessario evitare siffatte formulazioni che rischiano di tradursi in un rilevante fattore di contenzioso specialmente negli appalti pubblici.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), intervenendo nuovamente, suggerisce che alcune delle considerazioni del relatore siano rese sotto forma di condizioni al parere. Inoltre, in merito alla questione degli *standard*, non comprende perché in questa materia le regioni non possano definirli autonomamente secondo le proprie specifiche esigenze, come invece avviene in materia urbanistica.

Il sottosegretario Cesare DE PICCOLI, dopo avere premesso che, trattandosi di atto di iniziativa parlamentare, il Governo non deve difendere proprie proposte, rileva come molte osservazioni emerse dal dibattito siano condivisibili, andando nella direzione di un miglioramento del testo. Pensa in particolare all'esigenza di una più corretta definizione delle competenze tra i vari livelli di governo del territorio, da cui dovrebbe emergere una riserva a favore dello Stato limitata essenzialmente alla determi-

nazione degli *standard* e alle attività di controllo. Per quanto invece riguarda il problema dell'individuazione dei nuovi osservatori astronomici, ritiene eccessivo che vi si provveda mediante intesa nella Conferenza unificata, essendo sufficiente la semplice consultazione di tale organo. Concorda poi con le osservazioni del relatore riguardanti l'articolo 7 del testo unificato in ordine a una corretta scansione temporale nell'applicazione delle relative disposizioni. Quanto poi all'ipotesi di forme di incentivazione del tipo «rottamazione», evidenzia la preoccupazione, manifestata anche nelle Commissioni di merito, che il provvedimento non comporti un eccessivo carico finanziario.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(Nuovo testo C. 6638) Soppressione addizionale regionale imposta erariale, approvato dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce brevemente sul nuovo testo del disegno di legge, con il quale si rende permanente il sistema di rimborso a favore delle regioni a compensazione delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione. Si affronta anche la questione relativa alla riduzione del gettito per le regioni causata dalla riduzione dell'accisa sulla benzina per il 1998. Il provvedimento prevede anche un contributo alle province per lo svolgimento delle funzioni in materia di edilizia scolastica previste dalla legge Masini e introduce una disposizione a favore dei comuni in materia di trasferimenti connessi all'addizionale sull'energia elettrica. Poiché con il provvedimento in esame lo Stato viene incontro a richieste delle regioni e degli enti locali, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva.

(C. 6807) Realizzazione di infrastrutture e insediamenti industriali strategici

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del progetto di legge in titolo.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), *relatore*, riferisce che il progetto di legge in esame, d'iniziativa dei deputati Berlusconi, Bossi, Tremonti e

Urbani, inserito nel calendario dei lavori della Camera a partire dal 26 giugno prossimo come provvedimento indicato dai gruppi di opposizione, nasce dalla constatazione del grave ritardo (ormai trentennale) in cui versa l'Italia nella realizzazione di grandi opere pubbliche, che invece appaiono sempre più indispensabili tenuto conto delle esigenze connesse al processo di globalizzazione dei mercati. Alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali si oppongono non solo ostacoli politici, ma anche un sistema di normative complesse e un intreccio di competenze amministrative che paralizza ogni possibile iniziativa, nonostante i ripetuti tentativi di semplificazione messi in atto a partire dall'inizio degli anni novanta. Ad esempio, non sembra che lo strumento della Conferenza dei servizi, introdotto nel 1990 e oggetto di diversi interventi correttivi tuttora *in itinere* (si veda A.S. 4375, legge di semplificazione 1999), abbia dato i risultati attesi, così come lo sportello unico, finalizzato a semplificare le procedure in materia di insediamenti produttivi, è stato attivato solo da un quarto dei comuni.

Il progetto di legge si propone quindi di operare una radicale semplificazione delle procedure, individuando sostanzialmente tre soggetti responsabili della definizione degli interventi strategici: i presidenti di regione, il Governo e il Parlamento.

Il testo consta di un solo articolo, composto di sei commi. Il comma 1 demanda alla legge finanziaria annuale il compito di individuare le infrastrutture e gli insediamenti industriali di tipo strategico, che, come tali sono sottoposti al particolare regime di cui al comma 2. La legge finanziaria viene quindi ad assumere il valore di una legge-provvedimento, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione dell'opera pubblica o dell'insediamento industriale, ad eccezione di quanto previsto dalle normative europee. Il comma 3 prevede che le opere in questione siano proposte dalle regioni (singole o, per le opere interregionali, riunite in un «coordinamento») sulla base di progetti preferibilmente basati sulla tecnica della finanza di progetto, con indicazione della spesa complessiva e dell'onere a carico del bilancio statale. Il comma 4 rinvia per i provvedimenti di aggiudicazione alle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria (e quindi, eventualmente, anche in deroga alla legge Merloni, che reca una disciplina più dettagliata e vincolante rispetto alle direttive comunitarie). Il comma 5 contiene una delega al Governo per la semplificazione della normativa in materia di lavori pubblici. Il comma 6 prevede una potestà di indirizzo e coordinamento del Governo rispetto all'adozione, da parte delle regioni, delle normative necessarie.

Soffermandosi quindi sui profili di competenza della Commissione, il relatore, nel rilevare che il progetto affida ai presidenti delle regioni il compito di presentare al Governo le proposte di opere pubbliche strategiche, osserva che, per quanto riguarda la delega di cui al comma 5, andrebbe previsto il parere della Conferenza Stato-regioni e della Commissione per le questioni regionali. Inoltre, in ordine alla funzione di indirizzo e coordinamento (comma 6), essa andrebbe puntualmente circoscritta in

base al principio di legalità sostanziale con l'indicazione dei criteri contenutistici di tale potestà, e sarebbe opportuno prevedere la procedura dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In conclusione, il relatore propone di esprimere parere favorevole con le due suddette osservazioni.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), nel ritenere discutibile distinguere tra interventi strategici e opere pubbliche minori, giudica che la drastica eliminazione di tutte le garanzie previste dalla vigente normativa si ripercuota in un danno sia per i soggetti privati che per gli enti locali. Inoltre non può non rilevare che il provvedimento tende a privilegiare le realtà economiche di Milano e di Genova, come chiaramente si evince dalla relazione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), nel dichiararsi d'accordo in linea di principio con le finalità della proposta di legge, chiede un chiarimento al relatore sulla portata del comma 4 in relazione alla possibilità di una deroga alla disciplina di cui alla legge Merloni.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto-SVP) osserva che la proposta in esame «passa come un carro armato» sulle competenze, anche primarie, delle regioni, facendo salve soltanto le normative comunitarie. A suo avviso è inaccettabile che le decisioni riguardanti grandi opere pubbliche siano assunte a Roma senza il consenso delle comunità locali interessate. Pertanto, se di federalismo si deve parlare, non è questa la strada da percorrere. Naturalmente egli è convinto dell'assoluta necessità di una semplificazione delle procedure, ma non è pensabile che le decisioni riguardanti infrastrutture strategiche possano ridursi al mero inserimento delle stesse nella legge finanziaria.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS) è dell'avviso che il testo in esame debba essere attentamente ponderato. Infatti, ad una prima lettura esso desta preoccupazione in quanto è del tutto carente la considerazione della fase preparatoria dei progetti di interventi strategici. D'altra parte, vi è una reale esigenza di semplificazione derivante dall'intreccio di funzioni e competenze. Peraltro, così come si presenta, la proposta di legge sembra andare in direzione opposta rispetto ad un progetto federalista in quanto le scelte vengono avocate al centro, mentre in alcuni casi sarebbe molto più opportuno demandarle alle regioni o alle realtà metropolitane.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), pur manifestando il suo interesse per l'idea innovativa di una «legge-obiettivo», si dichiara perplesso sull'eccesso di semplificazione che potrebbe venirsi a determinare con pregiudizio dei profili della partecipazione e del controllo da parte degli enti territoriali su decisioni che li riguardano direttamente.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), *relatore*, dopo aver sottolineato l'esistenza di un problema culturale che frena la modernizzazione del Paese, richiama l'attenzione sull'urgenza di interventi infrastrutturali strategici. Rispondendo al senatore Andreolli, chiarisce che in effetti l'applicazione della normativa comunitaria, ai sensi del comma 4, può effettivamente avvenire in deroga alla legge Merloni. Quanto poi alle osservazioni del senatore Pinggera, egli ribadisce che nel progetto di legge si affida alle regioni il compito di elaborare e presentare le proposte e pertanto non si può parlare di un orientamento non federalista. Si riserva comunque di elaborare una più articolata proposta di parere.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (S. 4273, approvato dalla Camera).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

Presidenza del Vice Presidente

Mauro PAISSAN

indi del Presidente eletto

Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per eleggere il suo Presidente, in sostituzione del deputato Francesco Storace, cessato dal mandato parlamentare il 30 maggio scorso. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento interno, l'elezione ha luogo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Commissione, pari a 24 voti; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti, pari a 21 voti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Invita i segretari della Commissione, il senatore Guido Cesare De Guidi ed il deputato Marco Follini, a procedere alla chiama dei commissari.

(Segue la votazione e lo spoglio delle schede)

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Schede bianche.	9
Schede nulle	0
Hanno riportato voti: Landolfi	17

Avverte che, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Commissione, è necessaria una seconda votazione, che avrà luogo immediatamente.

(Segue la votazione e lo spoglio delle schede)

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	32
Schede bianche.	12
Schede nulle	0
Hanno riportato voti: Landolfi	18
	Semenzato 2

Avverte che, non essendo stata raggiunta, anche in questa occasione, la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Commissione, è necessaria una terza votazione, che avrà luogo immediatamente.

(Segue la votazione e lo spoglio delle schede)

Il deputato Mauro PAISSAN, *Presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	31
Schede bianche.	9
Schede nulle	0
Hanno riportato voti: Landolfi	18
	Semenzato 2
	Follini 1
	Ragno 1

Poiché nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione, è necessaria una quarta votazione, di ballottaggio, che avrà luogo immediatamente, tra il deputato Landolfi ed il senatore Semenzato, che hanno riportato il maggior numero di voti nella votazione precedente.

(Segue la votazione e lo spoglio delle schede)

pubblico radiotelevisivo alla vigilia di grandi trasformazioni (basti pensare alla liquidazione dell'IRI), la fase di incontenibile sviluppo del sistema complessivo dei media, la sfibrante incertezza del quadro politico istituzionale, sono tutti elementi che impongono di esaltare la funzione di stimolo e proposta della Commissione.

Queste considerazioni introducono alla programmazione dei lavori della Commissione: l'Ufficio di presidenza stabilirà le priorità del suo intervento, una volta licenziati il parere sul Contratto di servizio, ed il provvedimento attuativo della legge n. 28/2000. Tra esse rientreranno l'esame delle relazioni bimestrali, che rappresentano lo strumento attraverso il quale la Commissione verifica l'osservanza, da parte della RAI, dei suoi atti di indirizzo, e che da circa un anno non sono esaminate dalla Commissione. Sarà altresì utile – ritiene – occuparsi sin d'ora delle prossime elezioni politiche, in relazione alle quali la normativa sulla «par condicio» pone la Commissione di fronte a un bivio: o regolamentare tutto in materia pedissequa ed acritica, oppure tener presenti l'autonomia e la professionalità degli operatori dell'informazione pubblica. In quest'ultimo caso, potrebbe essere utile un lavoro istruttorio basato sulle esperienze dei servizi pubblici radiotelevisivi di altri Paesi, e sullo stato d'attuazione delle «carte deontologiche». È necessario, a suo avviso, restituire centralità alla professione giornalistica, e non deresponsabilizzarla con interventi normativi che entrino sin troppo minuziosamente nella sfera di autonomia di tale professione.

Nel rendersi conto che le stringate considerazioni possibili in questa sede non esauriscono il programma di tutto ciò che ci si può aspettare dalla Commissione parlamentare di vigilanza, fa presente che quello che personalmente chiede è di essere giudicato nei fatti, al di là di ogni pur legittimo pregiudizio politico.

Si riserva, infine, di convocare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
deputato Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 20,10.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Giuseppe LUMIA, Presidente, rende comunicazioni alla Commissione sull'attività della medesima.

Intervengono, successivamente, i senatori ERROI e NOVI, i deputati MANTOVANO e VENETO, i senatori CENTARO, CURTO e RUSSO SPENA, i deputati SCOZZARI e LEONI, i senatori FIGURELLI e DIANA.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 22,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del Sottosegretario agli interni Massimo Brutti in ordine alla relazione, di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93, sull'attuazione della Convenzione EUROPOL per il 1999.

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Sottosegretario agli interni Massimo BRUTTI svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Anna Maria DE LUCA (FI), Elisa POZZA TASCA (D-U) e Fabio EVANGELISTI, *presidente*, cui risponde il Sottosegretario BRUTTI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato: *Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.*

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

190^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(4610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Commissione il presidente ANDREOLLI, in sostituzione della senatrice Pasquali, proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(4611) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PASTORE illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo rilevando il ritardo con cui le misure e gli interventi in esso contenuti sono stati proposti.

La Sottocommissione conviene.

(4629) Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore BESOSTRI, illustra analiticamente il provvedimento in titolo.

Ad alcune richieste di chiarimento avanzate dal senatore PASTORE e dal presidente ANDREOLLI, il senatore BESOSTRI replica chiarendo la portata di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, sulla cui formulazione avanza perplessità, ritenendo inopportuno regolare con una fonte di rango primario vicende relative a rapporti contrattuali.

La Sottocommissione esprime quindi un parere non ostativo integrato dall'osservazione illustrata dal relatore.

(4625) CIRAMI ed altri. – Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce alla Commissione, il presidente ANDREOLLI che propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15.

(662, 703, 1411, 1376 e 2965-A)

SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

MINARDO ed altri. – *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

COSTA. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

(Parere all'Assemblea su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del testo approvato dalla Commissione 7^a in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica; ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 25 gennaio, ha rinviato l'esame del provvedimento, deliberando di richiedere la relazione tecnica, pervenuta poi il 28 marzo 2000. L'onere è stato stimato pari a 510 milioni per il 2000 (per l'espletamento dei concorsi), 18 miliardi nel 2002 e 47 miliardi a decorrere dal 2003: rileva, peraltro, che il disegno di legge non reca alcuna clausola di copertura e che, nella de-

finizione di tale clausola, occorre tenere conto che l'onere del quarto anno risulta sensibilmente superiore a quello del terzo anno.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.16 e 5.17, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; occorre, altresì, acquisire indicazioni dal Tesoro sugli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 4.10 e 4.11. In relazione all'emendamento 5.0.1, segnala infine che l'accantonamento della pubblica istruzione non presenta sufficienti disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere favorevole sul testo, a condizione che sia inserita una clausola di copertura che quantifichi l'onere nei termini indicati nella relazione tecnica. In particolare, ritiene opportuno definire l'onere relativo al 2002 nella misura di 47 miliardi, che rappresenta l'onere a regime. Relativamente agli emendamenti, esprime parere contrario su quelli 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.16 e 5.17, nonché su quelli 2.12, 2.13, 2.14, 4.10 e 4.1. Conferma infine l'assenza di disponibilità finanziarie per la copertura dell'emendamento 5.0.1, sul quale esprime pertanto parere contrario.

Su proposta del relatore FERRANTE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserita una clausola di copertura che quantifichi l'onere nei termini indicati dalla relazione tecnica, fissando l'onere in lire 510 milioni per il 2000 e in lire 47 miliardi a decorrere dal 2002. Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.16, 5.17, 2.12, 2.13, 2.14, 4.10, 4.11 e 5.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(751) Lino DIANA ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso

(3814) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del testo unificato predisposto dalle Commissioni 10^a e 13^a recante disposizioni in materia di inquinamento acustico. Per quanto di competenza, rileva che vengono individuate competenze in materia per Stato, regioni, enti locali e per gli osservatori astronomici (articoli 2, 3, 4, 5 e 6); viene, inoltre, previsto un adeguamento degli impianti di illuminazione ai nuovi criteri su tutto

il territorio nazionale ed entro termini predeterminati. L'articolo 8 autorizza, per il finanziamento della legge, la spesa di 500 milioni per tre esercizi, a valere sul fondo speciale di parte corrente, accantonamento dei Lavori pubblici: tenuto conto comunque che su tale accantonamento non sussistono disponibilità, occorre valutare se l'entità e la durata dell'autorizzazione risultano adeguate a garantire l'equilibrio finanziario in relazione ai nuovi oneri connessi con il disegno di legge.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che il testo in esame è suscettibile di determinare effetti finanziari, in particolare in relazione alle competenze che vengono individuate in capo ai vari soggetti istituzionali. Ritiene pertanto opportuno un approfondimento su tali conseguenze finanziarie. Conferma infine l'assenza di disponibilità sul fondo speciale, per la copertura dell'onere recato dall'articolo 8.

Su proposta del relatore CADDEO, la Sottocommissione delibera quindi di richiedere al Governo la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante l'aumento del ruolo organico della magistratura. Per quanto di competenza, segnala che il previsto incremento di 1.000 unità viene quantificato nell'ipotesi che i nuovi magistrati – ad eccezione delle 91 unità corrispondenti agli avvocati reclutati in base all'articolo 12 – siano remunerati quali uditori giudiziari e che le assunzioni siano distribuite su due esercizi, a partire dal 1º ottobre 2001.

Rileva, inoltre, che non sembra quantificato l'onere derivante dall'istituzione della pianta organica dei magistrati distrettuali (articolo 4), con consistenza numerica rinviata ad un decreto del Ministro della giustizia: al riguardo, occorre chiarire se si tratta di ulteriori funzioni che verranno svolte senza incrementi di organico (nel qual caso sembra opportuno prevedere la corrispondente riduzione di altre posizioni organiche) o di ulteriori unità, con la necessità di prevedere la copertura dei relativi oneri aggiuntivi (comprensivi di eventuali indennità).

Segnala altresì l'articolo 3 (comma 2) che consente di assegnare negli uffici giudiziari, anche in soprannumero, i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie che hanno terminato l'incarico e l'articolo 12 (comma 1, capoverso 122-*bis*) che consente la ricongiunzione della attività forense progressa ai fini previdenziali.

Sottolinea quindi, richiamandosi alle osservazioni contenute nella nota predisposta dal Servizio del bilancio, che l'articolo 14 assume

come parametro per il reclutamento degli uditori giudiziari il 90 per cento di tutti i posti vacanti, senza che tale ultima grandezza venga specificata nel suo ammontare nella relazione tecnica, né definita nell'articolato. Le stesse considerazioni valgono in riferimento alla copertura del 10 per cento dei posti vacanti di cui all'articolo 15. Segnala inoltre che la determinazione della misura dell'indennità di cui all'articolo 9, demandata ad un decreto ministeriale, dovrebbe avvenire nei limiti degli stanziamenti indicati nella relazione tecnica. Sottolinea infine che non vi è certezza di assenza di onerosità della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 9 relativa al Comitato di vigilanza delle prove preliminari, non essendovi nel testo disposizioni che escludano la corresponsione di indennità ai membri di tali comitati.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, rileva che l'emendamento 4.6 deve essere valutato in relazione al parere reso sull'articolo 4, anche tenuto conto che l'emendamento 14.0.1 – che introduce oneri a carico del bilancio dello Stato – risulta correlato agli eventuali risparmi attesi dall'emendamento 4.6. Anche gli oneri attesi dall'emendamento 9.19 risultano correlati, ai fini della copertura, con gli eventuali risparmi attesi dalla modifica relativa alla composizione della commissione esaminatrice di cui all'emendamento 9.13 (sostituzione della lettera *a*): rileva peraltro che la lettera *d-bis*) del medesimo emendamento sembra introdurre oneri a carico delle università. Per ciò che concerne l'emendamento 9.0.5 appare opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 9.0.4 – nel prevedere l'indicazione di commissari esterni con funzioni di correttori – sembra comportare maggiori oneri a carico dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato le ipotesi assunte nella relazione tecnica relativamente alla quantificazione dell'onere derivante dal provvedimento, si sofferma su alcune osservazioni formulate dal relatore. In particolare, con riguardo all'articolo 4, fa presente che l'istituzione dei magistrati distrettuali non determina incrementi di organico, ma soltanto una diversa articolazione organizzativa di posizioni esistenti. Relativamente all'articolo 3, comma 2, sottolinea che l'assegnazione in soprannumero dei magistrati in questione non determina maggiori oneri, in quanto avverrà all'interno delle attuali risorse finanziarie. Con riguardo all'articolo 12, sottolinea che la ricongiunzione ai fini previdenziali dell'attività forense non determina oneri, in quanto sarà effettuata a titolo oneroso a carico dei richiedenti.

In merito alle ulteriori osservazioni formulate dal relatore, si riserva di fornire successivamente puntuali dati quantitativi sull'ammontare dei posti vacanti, mentre relativamente all'articolo 9 conferma che le indennità saranno determinate nei limiti degli stanziamenti indicati nella relazione tecnica. Conferma infine che lo stesso articolo 9 non contiene disposizioni che prevedano la corresponsione di indennità ai componenti dei Comitati di vigilanza.

Relativamente agli emendamenti esprime parere contrario sul 4.6, non ritenendo sussistenti i risparmi di spesa attesi dalla mancata corresponsione dell'indennità di missione. Esprime conseguentemente parere contrario sull'emendamento 14.0.1, nonché sul 9.19 e sul 9.13 (limitatamente alla lettera *d-bis*). *Concorda circa l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 9.0.5, sul quale il suo parere è altrimenti contrario. Esprime infine avviso contrario sugli emendamenti 9.0.4 e 14.1, riservandosi di approfondire successivamente le implicazioni finanziarie dell'emendamento 15.2.*

Su proposta del relatore FERRANTE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che la ricongiunzione ai fini previdenziali dell'attività forense, di cui all'articolo 12, comma 1, non determina oneri, in quanto sarà effettuata a titolo oneroso a carico dei richiedenti. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 4.6, 14.0.1, 9.19, 9.13 (limitatamente alla lettera *d-bis*), 9.0.4 e 14.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 9.0.5 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame dell'emendamento 15.2 viene infine rinviato.

(4610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta della ratifica di un Trattato di cooperazione con la Repubblica Argentina. Per quanto di competenza non ha osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4611) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta della ratifica di un Accordo internazionale tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Repub-

blica di Bulgaria, dal quale non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4629) Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che il disegno di legge, d'iniziativa governativa, interviene sulla normativa in materia di appalti ferroviari. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 dispone la revoca di alcune concessioni rilasciate dalle Ferrovie dello Stato a TAV S.p.A. In relazione a tale revoca, l'ultimo periodo del citato comma 2 stabilisce che le Ferrovie dello Stato provvederanno all'accertamento e al rimborso degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori di costruzione oggetto della revoca, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore del disegno di legge. In proposito, la relazione tecnica sostiene che i rimborsi non determineranno un aggravio a carico della finanza pubblica, in quanto si provvederà a valere sugli stanziamenti previsti per le opere in questione, sottolineando anzi che i nuovi appalti saranno attribuiti con gare ad evidenza pubblica, con conseguenti notevoli risparmi finanziari. Al riguardo, segnala che dalla formulazione della norma non è chiaro se le procedure conseguenti alla revoca coinvolgano esclusivamente la TAV S.p.A ovvero anche soggetti privati. In tale ipotesi, occorre valutare gli effetti finanziari che sarebbero associati a eventuali procedure di contenzioso. Segnala inoltre che, pur trattandosi di stanziamenti configurati come tetti di spesa, l'utilizzo di quote di tali stanziamenti per il rimborso degli oneri in questione comporta una decurtazione delle risorse inizialmente stanziata per l'effettuazione degli appalti complessivi.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che le nuove procedure di attribuzione degli appalti previste nel disegno di legge in esame consentiranno significativi risparmi rispetto agli importi delle concessioni attribuite con il precedente sistema. I risparmi di spesa ottenibili potranno, a titolo esemplificativo, superare anche il 40 per cento degli importi precedentemente stanziati, con risparmi complessivi quantificabili nell'ordine di alcune migliaia di miliardi di lire.

Dopo aver inoltre ribadito che gli oneri associati ai rimborsi risultano contenuti entro i limiti degli iniziali stanziamenti, fa presente che non sussistono rischi di contenzioso da parte dei soggetti coinvolti nelle procedure in questione, tenuto conto che la revoca delle concessioni è riconducibile a un provvedimento di natura legislativa, sindacabile esclusivamente dal giudice di costituzionalità.

Il senatore AZZOLLINI fa presente che, in considerazione degli ingenti risparmi finanziari associati dal Governo al provvedimento in esame, sarebbe stata opportuna una più tempestiva modifica delle procedure precedentemente applicate per l'attribuzione degli appalti.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta della proroga di termini in materia di acque di balneazione. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

112^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(4610) Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2000

54^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 14

Comunicazioni del Presidente su questioni relative alla disciplina della verifica del numero legale.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822)

- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) – (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170)
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- RESCAGLIO e VERALDI – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo , ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della

Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti. (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di utilizzo delle autovetture di Stato (4095) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 marzo 2000*).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (4542).

III. Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178)
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPERONI. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (2168).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (4367).

II. Esame del disegno di legge:

- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione (4581).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999 (4610).
 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 (4611).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 688).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 14,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame di ulteriori emendamenti al disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 9, 15 e 21

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani: audizione del Ministro delle Finanze e del Presidente dell'Ente Tabacchi Italiani.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286-B)(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica sulle linee guida del Piano nazionale per la ricerca.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive (3642).
- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambien-

tale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).

II. Discussione del disegno di legge:

- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (4080).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di contratto di servizio pubblico tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (n. 690)

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (3458).
- PROVERA ed altri. – Norme in materia di nautica da diporto (58).
- LAURO. – Disciplina degli approdi turistici (1514).
- GERMANÀ ed altri. – Misure a sostegno della nautica da diporto (3475).
- LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto (4352).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
 - CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
 - Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
 - MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
 - BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. – Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (4625).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI.- Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

II. Esame dei disegni di legge:

- Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).
- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

VI. Esame dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive dell'allargamento e del *Millennium Round*.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

II. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 7).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 691).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro (n. 669).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (4182).
- VEGAS ed altri. – Norme per la diffusione dell'azionariato dei lavoratori delle società per azioni (4458).
- MULAS ed altri. – Norme per l'attuazione degli articoli 46 e 47 della Costituzione, in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed all'azionariato delle rispettive aziende (4382).
- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale di impresa (4586).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
 - CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
 - PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
 - e della petizione n. 582 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del documento:

- PIANETTA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 3 aprile 1997, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario» (*Doc. XXII, nn. 5-7/ter*)

II. Discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).
- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Proroga di termini in materia di acque di balneazione (4636).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta pomeridiana del 7 giugno, dal Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 8,30

- I. Seguito dell'esame dello schema di relazione conclusiva sulle strutture sanitarie incompiute o non funzionanti.
 - II. Programma dell'indagine sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nell'ambito della tematica sui trapianti.
-

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
 - Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
 - Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
 - Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico (4550) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio*).
- SALVATO ed altri – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO ed altri. – Norme per la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa (4586).
- Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629).
- Proroga dei termini in materia di acque di balneazione (4636).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 13,30

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati

- Audizione del Ministro per le riforme istituzionali, Antonio Maccanico, sugli indirizzi del Governo in materia di riforme istituzionali riguardanti le Regioni e il sistema delle autonomie.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente della Federazione nazionale dei veterinari, del Presidente del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti e del Presidente dell'Ente di previdenza ed assistenza dei veterinari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 13,30

Audizione di Maurizio Caporuscio, sostituto procuratore della Repubblica di La Spezia, e di Mauro Clerici, sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 14 giugno 2000, ore 14,30

Comunicazioni del Presidente.
